
**COMITATO DI BASILEA PER LA VIGILANZA BANCARIA
DOCUMENTO A FINI DI CONSULTAZIONE**

Giugno 1999

**NUOVO SCHEMA DI REGOLAMENTAZIONE
DEL PATRIMONIO**

Termine per l'invio dei commenti: 31 marzo 2000

**BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI
Basilea, Svizzera**

Indice

Sommario	1
Documento a fini di consultazione sul nuovo schema di regolamentazione del patrimonio	4
A. Pregi e debolezze dell'attuale Accordo	4
B. Obiettivi del nuovo schema	5
C. Ambito di applicazione	7
D. I tre pilastri	7
1) Requisiti patrimoniali minimi	7
2) Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale	10
3) Disciplina di mercato	12
E. Area di copertura dell'Accordo	13
F. Fasi successive	14
Allegati al documento di consultazione sul nuovo schema di regolamentazione del patrimonio	15
Allegato 1: Ambito di applicazione dell'Accordo	15
A. Livello di consolidamento	15
B. Filiazioni e altre attività finanziarie	16
Allegato 2: Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi	19
A. Elementi costitutivi del capitale	19
B. Trattamento del portafoglio bancario – Metodo standard	19
1) Crediti verso mutuatari sovrani	19
2) Crediti verso banche	21
3) Crediti verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali	22
4) Crediti verso società di intermediazione mobiliare	22
5) Crediti verso imprese	22
6) Prestiti garantiti da ipoteca su immobili	23
7) Categorie a più alto rischio	23
8) Altri crediti	24
9) Posizioni fuori bilancio	24
10) Scadenza	25
11) Criteri di idoneità delle istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio	25
12) Cartolarizzazione di attività	27
C. Trattamento del portafoglio bancario – Sistema basato sui rating interni	28

1)	Vantaggi e svantaggi dell'impiego di rating interni ai fini dell'adeguatezza patrimoniale	29
2)	Implicazioni pratiche per le autorità di vigilanza	30
3)	Interazione con altre parti dello schema di regolamentazione del patrimonio ..	31
D.	Trattamento del portafoglio bancario – Modelli per il rischio di credito	31
E.	Tecniche di attenuazione del rischio di credito	32
1)	Rischi residuali	33
2)	Grado di riduzione del rischio	36
3)	Garanzie reali, garanzie personali e compensazione di posizioni in bilancio	37
F.	Trattamento degli altri rischi	38
1)	Rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario	38
2)	Altri rischi	39
G.	Portafoglio di negoziazione	40
	Allegato 3: Secondo pilastro – Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale	42
A.	Patrimonio superiore ai minimi obbligatori	42
B.	Valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale	43
C.	Processo di controllo prudenziale	45
D.	Intervento delle autorità di vigilanza	46
E.	Lavori futuri sul processo di controllo prudenziale	46
	Allegato 4: Terzo pilastro – Disciplina di mercato	48
A.	Struttura patrimoniale	48
B.	Esposizioni al rischio	48
C.	Adeguatezza patrimoniale	49
D.	Lavori futuri	49

Sommario

1. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (il Comitato)¹ ha deciso di introdurre un nuovo schema di regolamentazione del patrimonio in sostituzione dell'Accordo del 1988². Il Comitato desidera ricevere commenti sull'impostazione proposta e sui suoi futuri programmi di lavoro.

2. Il nuovo schema di regolamentazione del patrimonio si compone di tre pilastri: requisiti patrimoniali minimi; controllo prudenziale; efficace utilizzo della disciplina di mercato. Per quanto riguarda i requisiti patrimoniali minimi, il Comitato ritiene che una versione modificata dell'Accordo esistente debba continuare a rappresentare il metodo standard, ma riconosce che per alcune banche dotate di procedure più sofisticate l'impiego di sistemi interni per la valutazione del credito e, in una fase successiva, di modelli per la misurazione del rischio di credito sull'intero portafoglio permetterebbe di calcolare con maggior precisione i requisiti patrimoniali in relazione al particolare profilo di rischio di ciascuna banca. Viene inoltre proposto un ampliamento del campo di applicazione dell'Accordo, in modo da ricomprendere l'insieme dei rischi a livello di gruppo bancario.

3. Il sistema finanziario internazionale ha sperimentato notevoli perturbazioni economiche negli ultimi due anni; anche se queste non hanno interessato direttamente i paesi del G10, i rischi che le banche internazionali di tali paesi hanno dovuto affrontare sono diventati più complessi e impegnativi. La revisione dell'Accordo si propone di migliorare il modo in cui i requisiti patrimoniali riflettono i rischi sottostanti. Essa intende inoltre tenere maggiormente conto delle innovazioni finanziarie intervenute negli anni recenti, come ad esempio le strutture di cartolarizzazione dell'attivo. In seguito a queste innovazioni, l'attuale Accordo risulta meno efficace nel garantire che i requisiti patrimoniali rappresentino il reale profilo di rischio di una banca. La revisione mira anche a riconoscere i progressi compiuti nella misurazione e nel controllo dei rischi.

4. Il Comitato è impegnato nell'assicurare che la revisione dell'Accordo consegua i seguenti obiettivi di vigilanza:

- l'Accordo deve continuare a promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario e, in tale ottica, il nuovo schema deve mantenere un livello di patrimonializzazione nel sistema bancario almeno pari a quello attuale;
- l'Accordo deve continuare ad assecondare la parità concorrenziale;
- l'Accordo deve costituire un sistema più completo per il trattamento dei rischi;

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

² *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi (International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (luglio 1988). Tutti i documenti del Comitato di Basilea citati in questo testo sono disponibili in lingua inglese sul sito Internet della BRI (www.bis.org).

- L'Accordo è destinato alle banche che operano a livello internazionale, anche se i principi di base devono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e sofisticatezza.

5. Nell'elaborazione del nuovo schema di regolamentazione del patrimonio viene riaffermata l'importanza dei **requisiti patrimoniali minimi obbligatori**. Ciò costituisce il primo pilastro dello schema. Il Comitato sottolinea ora l'importanza del **controllo prudenziale** dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e delle procedure interne di valutazione quale secondo pilastro. Come terzo pilastro, il Comitato ha posto in rilievo negli ultimi anni l'esigenza di una maggiore **disciplina di mercato**. Il Comitato ritiene che nel loro insieme questi tre elementi costituiscano i pilastri essenziali di un'efficace regolamentazione del patrimonio.

6. Riguardo ai **requisiti patrimoniali minimi obbligatori**, il Comitato ha sviluppato le basi dell'Accordo attuale, che costituirà il metodo standard per il calcolo dei requisiti patrimoniali della maggior parte delle banche. In tale ottica, il Comitato si propone di chiarire e ampliare il campo di applicazione dell'Accordo. Relativamente al rischio sovrano, esso prospetta di sostituire il sistema esistente con uno che utilizzi le valutazioni esterne del merito creditizio per determinare le ponderazioni. Tale metodo dovrebbe potersi applicare, direttamente o indirettamente e in varia misura, anche alle esposizioni verso banche, società di intermediazione mobiliare e imprese. Il risultato sarà una riduzione dei coefficienti per il rischio applicati ai crediti verso società altamente affidabili e l'introduzione di una ponderazione superiore al 100% per determinate esposizioni di bassa qualità. Vengono inoltre proposti un nuovo schema di ponderazione per il trattamento della cartolarizzazione degli attivi e l'applicazione di un fattore di conversione del 20% per alcuni tipi di impegni a breve termine.

7. Il Comitato ritiene che, per alcune banche più sofisticate, un sistema basato sui rating interni possa costituire la base per la determinazione dei requisiti patrimoniali, subordinatamente all'approvazione delle autorità di vigilanza e al rispetto di criteri quantitativi e qualitativi. Il Comitato, in consultazione con gli operatori del mercato, esaminerà tali questioni e cercherà di elaborare un metodo alternativo basato sui rating interni delle banche contemporaneamente alla revisione del metodo standard. Il Comitato ritiene che ciò rappresenterà un importante passo avanti nel tentativo di allineare più strettamente i coefficienti patrimoniali ai rischi sottostanti. In prospettiva, il Comitato seguirà da vicino gli sviluppi nella costruzione di modelli interni per un loro possibile impiego nella determinazione dei requisiti patrimoniali.

8. Il Comitato sta anche esaminando il trattamento a fini patrimoniali di alcune importanti tecniche per l'attenuazione del rischio di credito. Per facilitare tale processo, il Comitato desidera ricevere commenti al fine di elaborare un metodo solido e coerente per i derivati creditizi, le garanzie reali, le altre garanzie e la compensazione di posizioni in bilancio.

9. L'Accordo esistente contempla espliciti requisiti patrimoniali solo per i rischi di credito e di mercato (nel portafoglio di negoziazione). Tuttavia, anche altri rischi, quali il rischio di tasso d'interesse legato al portafoglio bancario e il rischio operativo, rappresentano un importante elemento distintivo dell'attività bancaria. Il Comitato propone pertanto di definire un requisito patrimoniale per il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario,

applicabile a istituzioni in cui tale rischio sia significativamente superiore alla media, e coefficienti patrimoniali per altri rischi, in particolare per quello operativo.

10. Il secondo pilastro dello schema, il ***controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale***, mira ad assicurare che la situazione dei fondi propri di una banca sia rispondente al suo profilo di rischio complessivo e alla sua strategia, promuovendo in tal modo interventi tempestivi delle autorità di vigilanza. Queste dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori³, un punto posto in rilievo nel corso delle discussioni del Comitato con le autorità di vigilanza di paesi non appartenenti al G10. Inoltre, il nuovo schema insiste sulla necessità che il management della banca sviluppi un processo interno di valutazione dei fondi propri e si prefigga obiettivi patrimoniali commisurati al profilo di rischio e alla struttura di controllo specifici della banca. Questo processo interno sarebbe poi soggetto a sorveglianza e, ove opportuno, a interventi da parte delle autorità.

11. Il terzo pilastro, la ***disciplina di mercato***, intende promuovere elevati standard di informativa al pubblico e rafforzare il ruolo degli operatori nell'incoraggiare le banche a detenere livelli di patrimonializzazione adeguati. Il Comitato prevede di pubblicare nel corso dell'anno linee guida sull'informativa al pubblico a supporto dello schema di regolamentazione del patrimonio.

12. In prospettiva, il Comitato ritiene che l'Accordo debba tenere il passo con l'innovazione finanziaria e gli sviluppi nelle tecniche di gestione del rischio. L'obiettivo a più lungo termine è di pervenire a una regolamentazione flessibile che rispecchi con maggiore accuratezza i rischi ai quali le banche sono esposte. Pertanto, il Comitato esaminerà ulteriori soluzioni per rendere lo schema di regolamentazione del patrimonio più sensibile ai rischi e accoglierà con favore i suggerimenti sul modo migliore di procedere.

13. Il Comitato invita tutte le parti interessate a sottoporre commenti entro il 31 marzo 2000 e prevede di formulare proposte di carattere più definitivo successivamente nel corso dello stesso anno.

³ Il Comitato prende atto delle differenze esistenti nei sistemi giuridici dei vari paesi e delle difficoltà che potrebbero derivare dall'attuazione di questo secondo pilastro dello schema.

Documento a fini di consultazione sul nuovo schema di regolamentazione del patrimonio

1. Questo documento espone le proposte del Comitato su un nuovo schema di regolamentazione del patrimonio. Esso passa brevemente in rassegna i pregi e le debolezze dell'attuale Accordo, insieme agli obiettivi che il Comitato si prefigge per il nuovo Accordo.
2. L'attuale contesto in rapido cambiamento richiede uno schema di regolamentazione del patrimonio flessibile e di ampia portata. Il Comitato ritiene che questo obiettivo possa essere conseguito facendo perno su tre pilastri: requisiti patrimoniali minimi; controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale delle banche; disciplina di mercato. Ciascuno di questi tre pilastri complementari è necessario per vigilare sulla solidità finanziaria del settore bancario nel suo complesso e su quella delle singole istituzioni, sebbene nessuno di essi possa sostituirsi a un'efficace gestione bancaria.
3. Il Comitato ritiene che il nuovo schema, incentrato sui rischi e sulla loro gestione, possa fronteggiare la sfida delle innovazioni in mercati finanziari sempre più complessi. Ulteriori dettagli sulle proposte del Comitato e sui programmi di lavoro previsti sono contenuti negli Allegati 1-4 di questo documento.

A. Pregi e debolezze dell'attuale Accordo

4. L'Accordo del 1988 istituiva livelli minimi di patrimonio per le banche attive a livello internazionale, includendovi le esposizioni fuori bilancio e un sistema di ponderazione del rischio mirante in parte ad assicurare che non venisse disincentivata la detenzione di attività a basso rischio da parte delle banche. L'Accordo originario si concentrava principalmente sul rischio di credito ed è stato in seguito modificato per incorporarvi il rischio di mercato. Il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario e altri rischi, quali il rischio operativo, di liquidità, legale e di reputazione, non erano trattati in modo esplicito. Implicitamente, tuttavia, l'attuale Accordo tiene conto di tali rischi stabilendo un coefficiente minimo che comprende un dato margine a copertura dei rischi non quantificati.
5. Il Comitato ritiene che l'Accordo del 1988 e le successive integrazioni e modifiche abbiano contribuito al rafforzamento della solidità e stabilità del sistema bancario internazionale e abbiano promosso la parità concorrenziale tra le banche attive a livello internazionale. Dopo la sua adozione, i coefficienti patrimoniali di quasi tutte le banche con operatività internazionale sono aumentati in misura sostanziale, soprattutto durante il periodo di transizione 1988-1992. Questa tendenza è generalmente proseguita, in particolare perché si sono intensificate le pressioni esercitate dal mercato sulle banche per indurle a mantenere solidi coefficienti patrimoniali. La diffusa applicazione dell'Accordo in numerosi paesi ha contribuito al conseguimento dell'obiettivo della parità concorrenziale.
6. Tuttavia, il mondo finanziario si è modificato e sviluppato notevolmente negli ultimi dieci anni, al punto che il coefficiente patrimoniale di una banca, calcolato secondo l'Accordo esistente, può non rappresentare sempre un buon indicatore delle sue condizioni finanziarie. L'attuale sistema di ponderazione delle attività fornisce, nel migliore dei casi, una misura approssimata del rischio economico, soprattutto perché i gradi di esposizione al rischio di

credito non sono sufficientemente calibrati in modo da distinguere adeguatamente i differenti rischi di insolvenza dei debitori.

7. Un altro problema dell'Accordo esistente, connesso con il precedente e di importanza crescente, riguarda la capacità delle banche di operare arbitraggi prudenziali e di sfruttare le differenze tra il rischio economico effettivo e quello misurato sulla base dell'Accordo. L'arbitraggio prudenziale può avvenire in diversi modi, ad esempio attraverso alcune forme di cartolarizzazione, e può determinare uno spostamento nella composizione del portafoglio delle banche a favore di attività di minore qualità.

8. Infine, per alcuni tipi di transazioni l'Accordo non offre appropriati incentivi all'uso di tecniche per l'attenuazione del rischio. Ad esempio, vi è soltanto una minima riduzione dei requisiti patrimoniali a fronte di garanzie reali e, in alcuni casi, la struttura dell'Accordo scoraggia l'uso di tecniche per l'attenuazione del rischio di credito.

B. Obiettivi del nuovo schema

9. L'Accordo deve chiaramente evolversi in linea con i cambiamenti nel mercato. Il Comitato sta pertanto lavorando a un nuovo ed esauriente schema di regolamentazione incentrato sui seguenti obiettivi prudenziali:

- l'Accordo deve continuare a promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario;
- l'Accordo deve continuare ad assecondare la parità concorrenziale;
- l'Accordo deve costituire un sistema più completo per il trattamento dei rischi;
- l'Accordo è destinato alle banche che operano a livello internazionale, anche se i principi di base devono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e sofisticatezza.

10. L'Accordo costituisce una pietra angolare dell'attuale architettura finanziaria internazionale. Il suo obiettivo preminente è promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario. L'esistenza di una congrua copertura patrimoniale è d'importanza cruciale per questo obiettivo, e il Comitato ritiene che il nuovo schema debba mantenere un livello di patrimonializzazione nel sistema bancario almeno pari a quello attuale.

11. Il Comitato ritiene che, per conseguire gli obiettivi di sicurezza e solidità, il nuovo schema di regolamentazione del patrimonio debba fondarsi sui tre pilastri definiti nel precedente paragrafo 2. L'Accordo del 1988 aveva istituito i requisiti patrimoniali minimi, che rimangono il pilastro centrale del nuovo schema di regolamentazione del patrimonio. Più di recente, il Comitato ha sottolineato l'importanza della disciplina di mercato. Con la nuova regolamentazione, esso compie un ulteriore passo avanti dando un rilievo esplicito al pilastro del controllo prudenziale, già operante esplicitamente o implicitamente in numerosi paesi.

12. Riguardo al primo pilastro, il Comitato constata che i metodi impiegati nell'attuale Accordo per determinare i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito non sono particolarmente elaborati e che il ritmo veloce dell'innovazione finanziaria nei mercati, insieme alla crescente complessità delle operazioni finanziarie, ne ha ridotto la significatività.

Pertanto, il Comitato propone ora varie soluzioni per rendere l'Accordo più sensibile al rischio di credito. Questa proposta comprende un insieme di regole modificate e più elaborate da impiegare come metodo standard. Parallelamente, il Comitato sta studiando un approccio alternativo per stabilire i requisiti patrimoniali minimi applicabili ad alcune banche più sofisticate, basato sull'uso di criteri interni per la valutazione del credito.

13. All'origine, l'Accordo si concentrava principalmente sui requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito. Nella misura in cui questi requisiti coprivano altri tipi di rischio, si ipotizzava di fatto che questi ultimi fossero proporzionali al rischio creditizio. Il Comitato propone ora di elaborare un requisito esplicito per altre tipologie di rischio (come quello operativo) e per il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario di istituzioni in cui tale rischio sia significativamente superiore alla media ("outliers"). Questo schema terrebbe espressamente conto di una più ampia gamma di esposizioni effettive e potenziali.

14. Il Comitato riconosce pienamente i vantaggi della concorrenza nel settore finanziario e resta fedele al principio della parità di condizioni concorrenziali per le banche attive nei mercati internazionali. Esso è tuttavia consapevole del fatto che le differenze nei sistemi contabili, fiscali, giuridici e bancari dei vari paesi creano inevitabilmente disparità fra i mercati nazionali, che non possono essere risolte mediante l'impiego di regole di vigilanza bancaria. Pertanto, il Comitato ritiene che il secondo e il terzo pilastro debbano fungere da complemento ai requisiti patrimoniali minimi stabiliti nel quadro del primo pilastro.

15. Relativamente al controllo prudenziale, il Comitato osserva che le autorità di vigilanza dovrebbero richiamare l'attenzione del management delle banche sulla necessità di sviluppare un processo interno di valutazione dei fondi propri e stabilire obiettivi patrimoniali commisurati al profilo di rischio e alla struttura di controllo specifici della banca. Questo processo interno sarebbe poi soggetto a sorveglianza e, ove opportuno, a interventi da parte delle autorità.

16. Il Comitato ritiene inoltre che sia nell'interesse delle autorità di vigilanza facilitare un'efficace disciplina di mercato come strumento per rafforzare la sicurezza e la solidità del sistema bancario. Un'efficace disciplina di mercato richiede informazioni affidabili e tempestive che consentano agli operatori di effettuare una valutazione del rischio ben fondata. Il Comitato prevede di pubblicare nel corso dell'anno linee guida più dettagliate sull'informativa riguardante i livelli di patrimonializzazione, le esposizioni al rischio e l'adeguatezza patrimoniale.

17. Il Comitato è consapevole dell'importanza determinante che rivestono metodi di contabilizzazione e di valutazione affidabili quale presupposto per il calcolo dei requisiti patrimoniali e incoraggia le autorità di vigilanza a utilizzare tutti i mezzi a loro disposizione per promuovere prassi corrette. Mentre alcune autorità di vigilanza hanno il potere di introdurre prescrizioni contabili e di trasparenza direttamente per mezzo di regolamentazioni vincolanti, altre devono ricorrere a metodi più indiretti, come l'emanazione di criteri guida per una prassi corretta e l'interazione con le autorità competenti. In quest'ottica il Comitato

sta anche elaborando linee guida per la valutazione dei crediti, gli accantonamenti per perdite su crediti e l'informativa al mercato sul rischio di credito⁴.

C. Ambito di applicazione

18. L'Accordo dovrebbe ricomprendere i rischi a livello dell'intero gruppo bancario. Nello stesso tempo, esso dovrebbe considerare la sicurezza e la solidità delle singole banche presenti nel gruppo. A tal fine, si propone che l'ambito di applicazione dell'Accordo sia esteso per includere, su base pienamente consolidata, le società holding che sono a capo di gruppi bancari. Questi ultimi sono definiti come gruppi che svolgono prevalentemente attività bancaria e che, in alcuni paesi, possono essere registrati come banca. Nel contempo, il Comitato specifica l'applicazione dell'Accordo, sempre su base pienamente consolidata, a tutte le banche con operatività internazionale ad ogni livello del gruppo bancario. Le autorità di vigilanza devono anche assicurare che ciascuna banca all'interno del gruppo sia adeguatamente capitalizzata a livello individuale.

19. Le banche si sono inserite in misura crescente in altri settori dell'attività finanziaria, e in particolare in quelli mobiliare e assicurativo. Il Comitato precisa pertanto il trattamento patrimoniale applicabile alle partecipazioni delle banche in questi settori. Esso indica anche il trattamento patrimoniale per le partecipazioni di minoranza significative ed è interessato a conoscere il parere degli operatori circa il regime patrimoniale appropriato per le partecipazioni di maggioranza in imprese commerciali. Relativamente ai gruppi finanziari diversificati, il Comitato è conscio della necessità di continuare a collaborare con le autorità di vigilanza assicurative e mobiliari al fine di armonizzare gli standard di adeguatezza patrimoniale e di promuovere l'applicazione di tecniche come quelle sviluppate dal Joint Forum on Financial Conglomerates⁵.

D. I tre pilastri

1) *Requisiti patrimoniali minimi*

20. I requisiti patrimoniali minimi continueranno a consistere in una definizione del patrimonio di vigilanza, in misure dell'esposizione al rischio e in regole per stabilire il livello di patrimonio in relazione ai rischi. Relativamente alla definizione del patrimonio di vigilanza, il Comitato manterrà in questa fase le regole esistenti, così come stabilite nell'Accordo del 1988 (e precisate nel comunicato stampa dell'ottobre 1998 con la definizione del patrimonio di base). Riguardo sia al patrimonio di vigilanza sia alle misure dell'esposizione al rischio, il Comitato sottolinea l'importanza, per la determinazione delle riserve patrimoniali, di corrette procedure contabili e di valutazione che producano misure realistiche e prudenti delle attività e delle passività, degli utili e delle perdite connessi.

⁴ *Linee guida concernenti il trattamento contabile dei crediti, l'informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse (Sound Practices for Loan Accounting, Credit Risk Disclosure and Related Matters)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (diffuso per commenti nell'ottobre 1998).

⁵ *Capital Adequacy Principles*, Joint Forum on Financial Conglomerates (febbraio 1999).

Politiche contabili deboli o inadeguate compromettono l'utilità dei requisiti patrimoniali perché danno luogo a coefficienti patrimoniali sovrastimati o inaffidabili.

21. Per quanto riguarda la misura dell'esposizione al rischio, i rischi in cui incorrono le banche rientrano in tre ampie categorie: rischio di credito (legato, in particolare, al portafoglio bancario); rischio di mercato; altri rischi (compresi il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario e i rischi operativo, di liquidità, legale e di reputazione). Il Comitato ritiene che il nuovo schema dovrebbe essere ampliato al fine di coprire più esplicitamente ciascuna di queste tre grandi categorie di rischio.

22. Relativamente al **rischio di credito**, il Comitato è dell'avviso che l'obiettivo di un più completo trattamento del rischio, con requisiti patrimoniali più sensibili al rischio, possa essere raggiunto in diversi modi a seconda dei tempi a disposizione e della capacità tecnica delle banche e delle autorità di vigilanza. Il Comitato ha preso in considerazione i seguenti metodi per definire i requisiti patrimoniali minimi obbligatori: una versione modificata del metodo attuale, il ricorso ai rating interni delle banche e l'impiego di modelli per la misurazione del rischio di credito sull'intero portafoglio.

23. In questo documento di consultazione il Comitato propone una revisione dell'attuale approccio al rischio di credito, che dovrebbe costituire il metodo standard di calcolo dei requisiti patrimoniali per la maggior parte delle banche. Nel quadro di questo approccio, il ricorso a valutazioni esterne del merito creditizio potrebbe servire a differenziare alcuni rischi di credito. Il Comitato propone di permettere l'uso di queste valutazioni per determinare la categoria di ponderazione in base al rischio di vari elementi dell'attivo inclusi nel portafoglio bancario, quali le esposizioni verso mutuatari sovrani, banche, determinate imprese e certe operazioni di cartolarizzazione, così come descritto nell'Allegato 2. Per le esposizioni verso banche si stanno considerando due opzioni, una basata sulla valutazione del rischio sovrano nei confronti del paese in cui ha sede la banca, l'altra basata sul rating della banca stessa. Inoltre, il Comitato intende introdurre un coefficiente di ponderazione per il rischio di credito superiore al 100% per determinate attività che presentano caratteristiche di elevata rischiosità.

24. Il Comitato riconosce che va tenuto conto di varie considerazioni prima di consentire che le valutazioni del merito creditizio effettuate da istituzioni esterne siano impiegate quale base per la determinazione dei requisiti patrimoniali obbligatori. Perciò, le autorità di vigilanza nazionali dovranno accertarsi che tali istituzioni soddisfino determinati criteri minimi, fra cui quelli di trasparenza, obiettività, indipendenza, credibilità e accertata esperienza.

25. Secondo il Comitato, per alcune banche dotate di procedure più sofisticate un metodo basato sui rating interni potrebbe costituire la base per stabilire i requisiti patrimoniali. Il Comitato, in consultazione con gli operatori, esaminerà le questioni centrali connesse con questo approccio e si impegna a perfezionarlo entro gli stessi termini di tempo stabiliti per la revisione del metodo standard. Esso presenterà un'analisi più dettagliata delle proprie proposte in merito in un prossimo documento di consultazione.

26. Presso alcune delle banche più sofisticate che utilizzano rating interni sono stati anche sviluppati modelli per il rischio di credito basati su questi rating (e su altri fattori). Tali modelli sono progettati in modo da cogliere il rischio sull'intero portafoglio, un aspetto importante che non figura negli approcci basati soltanto sulle valutazioni esterne del merito creditizio o sui rating interni. Il Comitato accoglie con favore l'uso che già ora viene fatto di

questi modelli nei sistemi per la gestione del rischio di talune banche e riconosce il loro impiego nelle valutazioni effettuate da alcune autorità di vigilanza. È tuttavia chiaro che i modelli per il rischio di credito – a causa di talune difficoltà, fra cui la disponibilità di dati e la validazione dei modelli – non hanno ancora raggiunto uno stadio tale da poter svolgere un ruolo esplicito nella determinazione dei requisiti patrimoniali. Il Comitato esaminerà come ciò possa essere realizzato dopo ulteriori elaborazioni e verifiche dei modelli e intende seguire da vicino i progressi compiuti in questo ambito⁶.

27. Il recente sviluppo di tecniche per l'attenuazione del rischio di credito, quali i derivati creditizi, ha consentito parimenti alle banche di migliorare in misura sostanziale la loro gestione del rischio. È possibile che in alcuni casi l'Accordo non abbia favorito lo sviluppo di forme specifiche di attenuazione del rischio di credito a causa delle restrizioni poste sia al tipo di coperture ammesse per ottenere una riduzione del requisito, sia all'entità dell'alleggerimento patrimoniale. Esso ha inoltre lasciato indeterminato il trattamento di coperture imperfette del rischio di credito (disallineamenti nelle scadenze o nelle voci dell'attivo, esposizione potenziale futura sulle coperture), con conseguenti differenze nelle politiche nazionali adottate. Il Comitato propone un approccio più coerente e funzionale alle tecniche per l'attenuazione del rischio comprendenti i derivati creditizi, le garanzie reali, le altre garanzie e la compensazione di posizioni in bilancio, come discusso nell'Allegato 2.

28. Il Comitato riconosce che la scadenza di un credito è uno dei fattori che determinano il rischio di credito complessivo che ne deriva a una banca. Attualmente il Comitato non propone di tener conto della scadenza delle esposizioni ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, tranne che in un caso specifico. Nondimeno, nel proseguire i lavori volti a conseguire una più precisa distinzione tra la qualità creditizia delle esposizioni, il Comitato considererà anche i modi per tenere conto più esplicitamente della scadenza nella valutazione del rischio di credito.

29. Il Comitato considererà inoltre i cambiamenti che potrà essere necessario apportare al **rischio di mercato** contemplato nell'Accordo per consentire un trattamento più omogeneo del portafoglio bancario e di quello di negoziazione e per assicurare un'adeguata copertura patrimoniale degli elementi di quest'ultimo. Esso esaminerà anche i modi per dare seguito alle raccomandazioni contenute nei suoi due recenti documenti sulle istituzioni ad alta leva finanziaria⁷ nel contesto delle prassi concernenti sia il portafoglio bancario che quello di negoziazione.

30. Il documento del Comitato sul rischio operativo⁸ contiene i risultati di un'indagine informale da cui emerge una crescente consapevolezza della significatività dei **rischi diversi da quelli di credito e di mercato, quale il rischio operativo**, che sono stati al centro di alcuni importanti problemi incontrati da banche in anni recenti. Il Comitato propone di definire requisiti patrimoniali per questi altri rischi; le proposte in esame comprendono, fra l'altro, un

⁶ *Credit Risk Modelling: Current Practices and Applications*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (aprile 1999).

⁷ *Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions e Sound Practices for Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (gennaio 1999).

⁸ *Gestione del rischio operativo (Operational Risk Management)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1998).

requisito patrimoniale basato su indicatori dimensionali dell'operatività, come ricavi, costi, totale dell'attivo o, in una fase successiva, su sistemi interni di misurazione; oppure requisiti differenziati per le attività con elevato rischio operativo, basati su parametri comunemente utilizzati per valutare queste linee operative. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla possibilità di arbitraggi prudenziali, a eventuali disincentivi a un miglior controllo del rischio che potrebbero derivarne e all'impatto sul patrimonio di particolari tipi di banche. Dovrebbero essere tenuti in considerazione fattori qualitativi, quali l'integrità del processo dei controlli e i metodi di misurazione del rischio operativo adottati. Il Comitato intende avviare una fase interlocutoria con gli operatori su possibili approfondimenti.

31. Inoltre, il Comitato riconosce da tempo l'importanza del ***rischio di tasso d'interesse per alcuni portafogli bancari***, a seconda del profilo di rischio di una banca e delle condizioni di mercato. Conseguentemente, esso propone di definire un requisito patrimoniale a fronte del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario per le banche che presentino un rischio significativamente superiore alla media ("outliers"). Il Comitato ammette che sarebbe necessaria una certa discrezionalità a livello nazionale relativamente alla definizione di questo tipo di banche "anomale" e al metodo di calcolo del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario. Nel contempo, esso intende esaminare gli sviluppi nelle metodologie, così come delineato nel documento *Measurement of Banks' Exposure to Interest Rate Risk*⁹ (1993), per individuare le banche "anomale". Il Comitato prenderà in considerazione metodologie alternative (tenendo conto dell'esigenza di un certo margine di discrezionalità a livello nazionale) per i requisiti patrimoniali basandoli, ad esempio, su sistemi interni di misurazione sottoposti a controllo prudenziale, e solleciterà commenti da parte degli operatori.

2) ***Controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale***

32. Il Comitato riconosce esplicitamente il controllo prudenziale quale parte integrante e fondamentale dello schema di regolamentazione del patrimonio per le banche attive a livello internazionale, a complemento degli altri due pilastri, ossia i requisiti patrimoniali minimi e la disciplina di mercato. La finalità del controllo prudenziale della situazione patrimoniale di una banca è quella di assicurarne la coerenza con la strategia e il profilo di rischio complessivi e di permettere un intervento tempestivo delle autorità di vigilanza qualora il patrimonio non garantisca una copertura sufficiente del rischio. Il controllo prudenziale si basa su quattro principi complementari:

- le autorità di vigilanza si attendono che le banche operino con un patrimonio superiore ai coefficienti minimi obbligatori; esse dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di mantenere una dotazione patrimoniale superiore al minimo;
- le banche dovrebbero disporre di un procedimento per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio, nonché di una strategia volta al mantenimento dei livelli di patrimonializzazione;

⁹ *Measurement of Banks' Exposure to Interest Rate Risk*, documento a fini di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (aprile 1993).

- le autorità di vigilanza dovrebbero verificare e valutare il procedimento interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e la connessa strategia, nonché il rispetto dei coefficienti patrimoniali obbligatori;
- le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio scenda al disotto di livelli prudenti.

33. Il Comitato ritiene che tutte le banche attive a livello internazionale debbano disporre di efficaci procedimenti interni per la valutazione della loro adeguatezza patrimoniale. Le banche possono utilizzare varie tecniche a tal fine, tra cui misure soggettive del rischio, metodologie rigorose di allocazione del capitale e modelli interni. Il Comitato riconosce inoltre che le decisioni delle banche sul livello effettivo e sulla struttura del patrimonio continueranno a essere il frutto di valutazioni ampiamente soggettive basate, ad esempio, su aspettative prudenziali implicite o esplicite, analisi comparative di gruppo (“peer group analysis”), aspettative di mercato e altri fattori qualitativi. Indipendentemente dalla metodologia prescelta, le banche devono essere in grado di dimostrare che i loro obiettivi patrimoniali interni sono fondati e dovrebbero disporre di un solido processo di simulazione di stress a conferma della validità delle loro ipotesi.

34. Le autorità di vigilanza effettuano già verifiche e valutazioni dell'adeguatezza patrimoniale delle banche mediante ispezioni, controlli cartolari ed esame del lavoro dei revisori interni ed esterni. Il Comitato si attende altresì che le autorità di vigilanza verifichino il procedimento interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale e discutano gli obiettivi patrimoniali stabiliti da ciascuna banca. Nel valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva di una banca, le autorità di vigilanza dovranno considerare diversi fattori, quali la propensione al rischio, i precedenti storici in termini di gestione del rischio, la natura dei mercati nei quali le banche operano, la qualità, affidabilità e volatilità degli utili, il rispetto di rigorosi standard contabili e di valutazione, la diversificazione delle attività, l'importanza relativa della banca sui mercati finanziari interni e internazionali.

35. Tutte le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di un sistema che consenta di individuare le banche la cui capacità di far fronte a situazioni critiche sia posta in dubbio da una diminuzione dei livelli patrimoniali e all'occorrenza di intervenire su tali banche. La necessità di interventi precoci nasce dalla natura a breve termine di molte passività bancarie sotto forma di depositi contrapposta a quella relativamente a lungo termine e illiquida della maggioranza delle attività bancarie, nonché dalle limitate possibilità delle banche di raccogliere capitali in tempi brevi.

36. Un simile programma di vigilanza ha evidentemente notevoli implicazioni in termini di risorse per la maggior parte delle autorità di vigilanza, e può essere necessario valutare i profili quantitativi e qualitativi del personale addetto all'espletamento di tale compito. Inoltre, è necessario che le autorità di vigilanza cooperino strettamente per valutare il profilo di rischio delle banche attive a livello internazionale e per assicurare la coerenza degli standard prudenziali tra i vari paesi.

37. Il Comitato apprezza i progressi compiuti dalle banche e dalle autorità di vigilanza verso il conseguimento di questi obiettivi. A tale riguardo, esso ritiene che esistano margini per ulteriori approfondimenti nelle seguenti aree:

- più precisa individuazione dei fattori specifici di cui tener conto nel valutare il profilo di rischio complessivo e l'adeguatezza patrimoniale di una banca, nonché il margine di dotazione patrimoniale al disopra del minimo che essa dovrebbe mantenere;
- studio di approcci che permettano di correlare più direttamente il requisito patrimoniale di una banca al suo profilo di rischio, sulla base di metodologie esistenti, di ulteriori ricerche interne e del flusso di ritorno dei processi di consultazione;
- descrizione dei diversi metodi che le autorità di vigilanza possono utilizzare per incoraggiare le banche a mantenere una dotazione patrimoniale superiore ai livelli minimi e per intervenire quando i livelli patrimoniali diminuiscono;
- eventuale impiego, come strumento facoltativo a disposizione delle autorità di vigilanza, di un semplice coefficiente patrimoniale supplementare, calcolato ad esempio come rapporto fra il patrimonio di base e le attività corrette per le posizioni fuori bilancio, oppure altre semplici misure.

3) *Disciplina di mercato*

38. La disciplina di mercato può rafforzare la regolamentazione del patrimonio e altre azioni prudenziali tese a promuovere la sicurezza e la solidità delle banche e dei sistemi finanziari. La disciplina di mercato esercita sulle banche forti incentivi a svolgere la propria attività in maniera sicura, corretta ed efficiente. Essa può anche incentivarle a mantenere una robusta base di capitale come copertura contro potenziali perdite future derivanti dalle loro esposizioni al rischio. Il Comitato ritiene che sia nell'interesse delle autorità di vigilanza facilitare un'efficace disciplina di mercato come strumento per rafforzare la sicurezza e la solidità del sistema bancario.

39. Nel rapporto del Comitato sul *Rafforzamento della trasparenza bancaria*¹⁰ si osserva che una banca percepita dal mercato come solida e ben gestita è in grado di ottenere condizioni più favorevoli nei suoi rapporti con investitori, creditori, depositanti e altre controparti, rispetto a una banca che viene giudicata più rischiosa. Le controparti richiederanno maggiori premi di rischio, ulteriori garanzie reali e altre misure cautelative nelle transazioni e nei rapporti contrattuali con le banche che mostrano una più elevata rischiosità. Le pressioni esercitate dal mercato incoraggeranno un'efficiente allocazione dei fondi da parte delle banche e contribuiranno a contenere i rischi a livello di sistema.

40. Il Comitato riconosce che le differenze esistenti nel ricorso delle banche ai mercati finanziari e nella loro struttura patrimoniale implicano che gli effetti potenziali della disciplina di mercato varino sia all'interno di un paese che a livello internazionale. Sebbene un'efficace regolamentazione prudenziale e un'adeguata informativa pubblica siano essenziali, non spetta alle autorità di vigilanza assicurare che siano stati posti in atto tutti gli

¹⁰ *Rafforzamento della trasparenza bancaria (Enhancing Bank Transparency)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1998).

incentivi alla disciplina di mercato. Ad esempio, una banca può non essere soggetta a disciplina di mercato da parte di depositanti pienamente garantiti, che non incorrono in alcun rischio e non hanno pertanto alcun motivo di imporre una tale disciplina. Nessuna banca attiva a livello internazionale può tuttavia presumere di sottrarsi del tutto al giudizio dei mercati e del pubblico.

41. Un'efficace disciplina di mercato presuppone informazioni affidabili e attuali che permettano alle controparti di formulare valutazioni del rischio ben fondate. Le banche dovrebbero rendere note, con un'informativa pubblica tempestiva, tutte le caratteristiche principali del patrimonio detenuto a copertura di possibili perdite e le esposizioni suscettibili di provocare tali perdite. Gli operatori potranno così valutare la capacità della banca di mantenersi solvibile. Questa informativa dovrebbe essere contenuta quantomeno negli schemi di bilancio annuali e includere dettagli qualitativi e quantitativi su situazione economico-patrimoniale, operatività, profilo di rischio e gestione del rischio di una banca.

42. Il Comitato nota che la potestà regolamentare delle autorità di vigilanza nel fissare gli standard di trasparenza è diversa da paese a paese. Mentre alcune autorità di vigilanza hanno il potere di introdurre requisiti di trasparenza direttamente mediante regolamentazioni vincolanti, altre devono ricorrere a metodi più indiretti, come l'emanazione di linee guida per una prassi corretta.

43. Attualmente il Comitato conduce interviste con gli operatori ed esamina l'effettiva prassi di pubblicazione delle informazioni presso grandi banche attive a livello internazionale. Il Comitato, d'intesa con altri organismi che si occupano di tali questioni, propone di elaborare criteri guida più completi sull'informativa di bilancio con l'intento di rafforzare il terzo pilastro dello schema di regolamentazione patrimoniale.

E. Area di copertura dell'Accordo

44. L'Accordo del 1988 era destinato alle banche attive a livello internazionale nei paesi del G10. Esso è stato largamente adottato e applicato in tutto il mondo, non solo a tali banche ma anche, in molti paesi, a quelle con operatività prettamente nazionale. Oltre 100 paesi hanno adottato l'Accordo, contribuendo ad armonizzare le regolamentazioni di vigilanza a livello internazionale.

45. Sebbene destinatarie del nuovo Accordo siano ancora le banche attive a livello internazionale, i principi guida incorporati nei tre pilastri si possono applicare in genere a qualsiasi banca sotto ogni giurisdizione. Occorrerà tenere debitamente conto delle circostanze specifiche; per esempio, alcuni paesi non appartenenti al G10 mostrano una maggiore volatilità delle variabili macroeconomiche. Inoltre, le autorità di vigilanza dovranno considerare con attenzione se siano rispettati i presupposti essenziali dell'Accordo – come l'esistenza di sane politiche e pratiche contabili – e intraprendere, se del caso, azioni appropriate. Aspetti specifici riguardanti le singole banche (tra cui, dimensioni, diversificazione, sistemi di gestione del rischio e rischiosità) e le autorità di vigilanza (comprese le risorse disponibili per i controlli) sono rilevanti per valutare modi e tempi di applicazione dell'Accordo da parte dei singoli paesi.

46. Le autorità di vigilanza dei paesi soggetti a notevoli oscillazioni congiunturali dovrebbero prendere in considerazione l'eventualità di imporre requisiti patrimoniali più

elevati. Alcune autorità di vigilanza richiedono già alle proprie banche standard patrimoniali più alti per tener conto di simili circostanze.

47. Il Comitato ritiene che la sicurezza delle banche in tutto il mondo possa essere assicurata nel modo migliore se le autorità di vigilanza applicheranno integralmente i tre pilastri dell'Accordo e adotteranno i *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*¹¹. Ciò contribuirà a sua volta ad accrescere le possibilità dei paesi di integrarsi con successo nell'economia mondiale e di beneficiare dei flussi internazionali di capitali. Il Comitato apprezza il contributo fornito dalle autorità di vigilanza di molti paesi esterni al G10 al lavoro di preparazione di questo documento di consultazione, in particolare per quanto concerne gli insegnamenti che si possono trarre dalle recenti crisi finanziarie sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale.

48. Il Comitato desidera elaborare un nuovo Accordo che sia quanto più possibile utile a tutti coloro che sono impegnati nel promuovere la sicurezza e la solidità dei sistemi bancari in un contesto di mercati e istituzioni finanziarie in rapida evoluzione. Il Comitato continuerà pertanto a collaborare strettamente con le autorità di vigilanza bancaria e con altri organi di regolamentazione in tutto il mondo, tra cui l'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), l'International Association of Insurance Supervisors, il Forum per la stabilità finanziaria, il Joint Forum on Financial Conglomerates e altri organismi.

F. Fasi successive

49. Il presente documento viene distribuito a fini di consultazione. Eventuali commenti dovranno pervenire non oltre il 31 marzo 2000 alle autorità di vigilanza e alle banche centrali dei rispettivi paesi e possono essere anche inviati al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (indirizzo: Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Banca dei Regolamenti Internazionali, CH-4002 Basilea, Svizzera; fax: (+41 61) 280 91 00; e-mail: BCBS.Capital@bis.org).

50. Il Comitato ha pubblicato di recente un rapporto sui modelli per il rischio di credito a complemento del presente documento a fini di consultazione. Esso prevede inoltre di pubblicare ulteriori documenti di consultazione, ad esempio sui rating interni. Il Comitato terrà conto dei commenti pervenuti su tutti questi documenti e sugli ulteriori lavori qui preannunciati prima di pubblicare, nel corso del 2000, un documento di carattere più definitivo che copra l'intero schema di regolamentazione.

¹¹ *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria (Core Principles for Effective Banking Supervision)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1997).

Allegati al documento di consultazione sul nuovo schema di regolamentazione del patrimonio

Allegato 1: Ambito di applicazione dell'Accordo

1. L'Accordo del 1988 era destinato a essere applicato alle banche attive a livello internazionale su una "base consolidata, comprendente le filiazioni che compiono operazioni bancarie e finanziarie". L'obiettivo principale dell'applicazione su base consolidata dell'Accordo era di preservare l'integrità patrimoniale di una banca con filiazioni mediante l'eliminazione del doppio computo delle risorse patrimoniali ("double gearing"), che si determina quando un'entità dello stesso gruppo detiene capitale sociale della banca. Il Comitato afferma la propria impostazione, secondo la quale l'applicazione dell'Accordo su base consolidata rappresenta il mezzo migliore per preservare l'integrità della base patrimoniale nel sistema bancario. Era inoltre preoccupazione del Comitato assicurare che "le strutture proprietarie non siano tali da indebolire la consistenza patrimoniale delle banche o da esporre il capitale di queste ultime a rischi provenienti da altre unità del gruppo"; il Comitato si impegnavano inoltre a seguire gli sviluppi in materia.

2. Nel corso degli anni, con l'emergere di assetti proprietari complessi, si sono sviluppate prassi nazionali differenti nel determinare l'ambito di applicazione dell'Accordo, specie nel decidere a quale livello di consolidamento dovesse essere applicato. Inoltre, le banche hanno sempre più esteso la propria attività ad altri settori finanziari, in particolare a quelli mobiliare e assicurativo. Negli ordinamenti nei quali le partecipazioni in queste entità non bancarie non sono consolidate, il loro trattamento sotto il profilo patrimoniale è spesso diverso.

A. Livello di consolidamento

3. Per affrontare queste problematiche il Comitato propone di ricomprendere i rischi a livello dell'intero gruppo bancario ampliando l'ambito di applicazione dell'Accordo. A tale fine, si propone che l'Accordo sia esteso per includere, su base pienamente consolidata, le società holding che sono a capo di gruppi bancari. Questi ultimi sono definiti come gruppi che svolgono prevalentemente attività bancaria e che in alcuni paesi possono essere registrati come banca¹². Nel contempo, il Comitato precisa l'applicazione dell'Accordo, sempre secondo il principio del consolidamento integrale, a tutte le banche con operatività internazionale a ogni livello del gruppo bancario (si veda lo schema illustrativo alla fine di questo Allegato).

4. L'applicazione dei requisiti patrimoniali all'intero gruppo bancario riduce le possibilità di un'eccessiva leva patrimoniale e assicura una sufficiente dotazione di capitale per l'intero gruppo bancario. Il Comitato ritiene tuttavia che la loro applicazione unicamente

¹² Una holding a capo di un gruppo bancario può a sua volta essere emanazione di un'altra holding. In alcune strutture quest'ultima società può non essere soggetta all'Accordo di Basilea, perché non è considerata come società madre di un gruppo bancario.

ai livelli di vertice non sia sufficiente ad assicurare un'immediata disponibilità del patrimonio per assorbire eventuali perdite e, di conseguenza, a proteggere i depositanti di ciascuna banca del gruppo. L'esistenza di adeguati livelli patrimoniali là dove sono presenti rischi all'interno di un gruppo limita l'estensione di fenomeni di contagio finanziario. L'applicazione dell'Accordo su base sub-consolidata a tutte le banche con operatività internazionale a ciascun livello sottostante il vertice del gruppo bancario è essenziale per assicurare una sufficiente disponibilità di capitale là dove necessario. Inoltre, le autorità di vigilanza devono assicurare che ciascuna banca all'interno di un gruppo sia adeguatamente patrimonializzata a livello individuale.

5. In alternativa al consolidamento integrale, l'applicazione dell'Accordo a una banca su base individuale (cioè senza il consolidamento di attività e passività delle filiazioni) permetterebbe di conseguire lo stesso obiettivo, a condizione che sia dedotto dal patrimonio della banca l'intero valore contabile delle partecipazioni in filiazioni e delle quote significative di minoranza. Si propone un periodo transitorio di tre anni per l'applicazione del sub-consolidamento o, in alternativa, per l'applicazione su base individuale con deduzione integrale per quei paesi in cui non esiste attualmente tale prescrizione.

B. Filiazioni e altre attività finanziarie

6. In generale, tutte le attività bancarie, che in alcuni paesi possono comprendere le operazioni in titoli e altre attività finanziarie (ad esempio, il leasing) svolte da una banca o da un gruppo bancario, dovrebbero essere incluse nel consolidamento a fini di vigilanza di una banca o di un gruppo bancario attivi su scala internazionale. Le partecipazioni di maggioranza o di controllo in banche e società di intermediazione mobiliare (nei paesi in cui le operazioni in titoli sono considerate attività bancaria) dovrebbero essere generalmente incluse nell'area del consolidamento¹³ (si veda lo schema illustrativo alla fine di questo Allegato). Qualora le partecipazioni di maggioranza in filiazioni attive nei settori bancario e mobiliare non siano consolidate a fini di vigilanza, gli investimenti di capitale in queste entità da parte del gruppo dovrebbero essere dedotti, e le attività e gli investimenti di capitale di terzi in tali filiazioni dovrebbero essere rimossi (cioè "deconsolidati")¹⁴. La deduzione integrale del valore contabile degli investimenti del gruppo elimina il rischio del doppio computo nella determinazione dell'adeguatezza patrimoniale del gruppo.

7. Quando un gruppo bancario detiene anche partecipazioni di maggioranza o di controllo in società assicurative, queste dovrebbero generalmente essere escluse dall'area del consolidamento mediante deduzione, dato che i requisiti dell'Accordo non sono specificamente finalizzati ad affrontare i rischi assicurativi. Anziché dedurre le partecipazioni in società di assicurazione e di intermediazione mobiliare, le autorità di vigilanza bancaria potrebbero applicare tecniche alternative che comportino l'eliminazione del doppio computo

¹³ Il controllo di un'entità può sussistere anche nel caso in cui la partecipazione sia inferiore al 50%.

¹⁴ Se il coefficiente patrimoniale del gruppo è l'8%, la ponderazione al 1250% di un investimento di capitale equivale alla deduzione integrale.

del patrimonio, in linea con i principi e le metodologie sviluppate dalle autorità di vigilanza bancaria, mobiliare e assicurativa nel Joint Forum on Financial Conglomerates¹⁵.

8. Le partecipazioni significative di minoranza in entità finanziarie regolamentate in cui non vi sia una posizione di controllo dovrebbero essere consolidate pro rata, a determinate condizioni, oppure escluse dal patrimonio mediante deduzione. Il Comitato sta considerando il trattamento a fini di vigilanza di questo tipo di partecipazioni in istituzioni finanziarie non regolamentate. La soglia al disopra della quale le partecipazioni di minoranza dovrebbero essere ritenute significative e consolidate pro rata, ovvero dedotte, deve essere determinata dalle prassi nazionali in materia contabile o regolamentare. Il Comitato riafferma l'impostazione espressa nell'Accordo del 1988, secondo cui non devono essere permesse partecipazioni incrociate volte ad accrescere artificiosamente la consistenza dei fondi propri delle banche a fini di adeguatezza patrimoniale.


9. In alcuni paesi i gruppi bancari comprendono partecipazioni di maggioranza o di controllo in filiazioni di natura commerciale, mentre in altri le partecipazioni non finanziarie delle banche sono trascurabili. Il Comitato sta considerando il trattamento prudenziale dei rischi delle banche connessi con partecipazioni significative in imprese commerciali a fini di vigilanza.

10. Il Comitato riconosce che l'Accordo è orientato ai rischi connessi con l'attività bancaria, e che lo sviluppo di gruppi finanziari diversificati con un'ampia gamma di attività impone di proseguire negli sforzi tendenti ad armonizzare gli standard patrimoniali stabiliti dalle autorità di vigilanza bancaria, assicurativa e mobiliare al fine di facilitare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato. Nei confronti di gruppi finanziari diversificati le autorità di vigilanza sono incoraggiate ad applicare i principi e le tecniche sviluppati dal Joint Forum on Financial Conglomerates.

11. Nei casi in cui le attività bancarie siano svolte da gruppi finanziari di tipo misto o prevalentemente non bancario, le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di assicurare che i requisiti di Basilea non vengano aggirati, ad esempio attraverso l'effetto di leva del capitale emesso a livelli situati al disopra della banca (o holding bancaria). Le autorità di vigilanza dovrebbero anche assicurarsi che in tali situazioni le attività bancarie siano adeguatamente soggette all'Accordo, attraverso la sua applicazione a livello sub-consolidato. Il Comitato sottolinea la necessità di cooperazione fra le autorità di vigilanza bancaria, assicurativa e mobiliare al fine di garantire che il livello complessivo del patrimonio e la sua distribuzione siano adeguati a fronteggiare i rischi nei gruppi di tipo misto e che i rischi riconducibili ad altre unità del gruppo siano tenuti in debita considerazione.

¹⁵ Si veda la precedente nota 5.

Illustrazione del nuovo campo di applicazione dell'Accordo



(1) Limite del gruppo a prevalente attività bancaria. A questo livello, ossia fino a quello della società holding, l'Accordo deve essere applicato su base consolidata (pagina 15, paragrafo 3).

(2), (3) e (4) L'Accordo deve essere parimenti applicato a livelli inferiori a tutte le banche con operatività internazionale su base consolidata. In alternativa al consolidamento integrale, l'applicazione dell'Accordo alle tre banche con operatività internazionale su base individuale, ma con piena deduzione del capitale trasferito a valle alle loro filiazioni, produrrebbe lo stesso risultato.

Allegato 2: Primo pilastro – Requisiti patrimoniali minimi

A. Elementi costitutivi del capitale

1. La definizione degli elementi costitutivi del capitale data dal Comitato è contenuta nell'Accordo del 1988 (e precisata nel comunicato stampa del 27 ottobre 1998 sugli "Strumenti ammessi a far parte del patrimonio di base"). Il Comitato non propone in questa fase ulteriori modifiche alla definizione di capitale.

B. Trattamento del portafoglio bancario – Metodo standard

2. Il Comitato propone un nuovo metodo standard per la ponderazione del rischio collegato ad attività nel portafoglio bancario che darebbe maggiore rilievo alle valutazioni esterne del merito creditizio di quanto non avvenga nell'attuale Accordo, dove l'uso di queste valutazioni è strettamente limitato a talune componenti del portafoglio di negoziazione. Il Comitato si rende conto che il ricorso a tali valutazioni comporta qualche difficoltà. Vi sono inoltre timori per gli incentivi e gli effetti indiretti che un uso più esteso delle valutazioni esterne nell'Accordo potrebbe avere sulle stesse agenzie di rating. Per tali ragioni, il Comitato propone che le autorità di vigilanza nazionali non consentano alle banche la collocazione automatica di attività in categorie preferenziali di ponderazione del rischio sulla base di valutazioni esterne. Piuttosto, le banche dovrebbero accordare questo trattamento solo quando esse stesse e le loro autorità di vigilanza giudicano soddisfacenti la qualità della fonte e della metodologia di valutazione. Le banche devono adottare un approccio coerente nell'uso di un particolare meccanismo di valutazione del merito creditizio e non dovrebbero scegliere a seconda della valutazione più favorevole.

1) Crediti verso mutuatari sovrani

3. L'Accordo attuale applica ponderazioni di rischio diverse ai crediti nei confronti di mutuatari sovrani e di banche centrali a seconda che si tratti o meno di attività verso paesi membri dell'OCSE. Analogamente, i crediti nei confronti delle banche sono ponderati diversamente a seconda che l'emittente risieda o meno in un paese dell'OCSE. Ai fini dell'Accordo attuale, il gruppo OCSE comprende tutti i membri dell'OCSE o i paesi che hanno concluso speciali accordi di finanziamento con il Fondo monetario internazionale in connessione con gli Accordi generali di prestito (AGP) del Fondo, e che non hanno ristrutturato il loro debito estero nei cinque anni precedenti. All'epoca in cui questo approccio venne adottato il Comitato era consapevole della palese carenza insita nel fatto che sarebbero stati compresi nel gruppo preferenziale paesi i quali non avrebbero meritato l'inclusione per motivi strettamente legati al rischio di insolvenza, mentre ne sarebbero stati esclusi paesi esterni all'area OCSE con merito di credito potenzialmente alto. Tuttavia, all'epoca in cui venne adottata, la distinzione tra area OCSE e non OCSE fu considerata la più funzionale al fine di individuare i paesi ammissibili al trattamento preferenziale di ponderazione del rischio.

4. Il Comitato ha discusso in più occasioni i modi per superare le carenze di questo approccio. Esso propone ora, per i crediti nei confronti di mutuatari sovrani e banche centrali, di sostituire il presente metodo con un sistema in base al quale le ponderazioni di rischio applicate a tali attività possono essere stabilite assumendo come riferimento i rating emessi da

idonee istituzioni esterne per la valutazione del merito di credito. Secondo tale approccio, per esempio, i crediti nei confronti di mutuatari sovrani (e delle loro banche centrali) giudicati di prim'ordine potrebbero essere ritenuti idonei per una ponderazione zero. Le valutazioni adottate dovrebbero generalmente riguardare obbligazioni di Stato a lungo termine in valuta estera.

5. Come detto dianzi, il Comitato esprime talune riserve sul ricorso a istituzioni esterne per la valutazione del merito creditizio. In particolare, per i mutuatari sovrani le agenzie di rating dispongono al momento solo di evidenze statistiche limitate e non omogenee con riferimento a mutuatari non di primissima qualità. Inoltre, non è chiaro se tali rating abbiano sempre considerato adeguatamente la solidità delle infrastrutture finanziarie in particolari paesi (fra cui le obbligazioni eventuali di un sistema bancario debole o l'adeguatezza della vigilanza bancaria). Per questi motivi, il Comitato propone di utilizzare anche le valutazioni di altri organismi che svolgono funzioni analoghe, come ad esempio le agenzie di assicurazione dei crediti all'esportazione nei paesi del G10. Mediante l'impiego di valutazioni diverse, il Comitato prevede di sviluppare un approccio prudente.

6. Il Comitato riconosce che le varie istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio utilizzano metodologie di analisi del credito e definizioni dei rating differenti e verificherà ulteriormente come queste possano essere utilizzate in maniera coerente nell'ambito dello schema di regolamentazione del patrimonio. In questa fase il Comitato propone il seguente approccio. La categoria a ponderazione nulla dovrebbe essere limitata ai mutuatari sovrani di prim'ordine, per esempio a quelli con un rating di almeno AA- in base alla definizione di un'agenzia, come la Standard & Poor's¹⁶. I crediti verso paesi classificati da A+ ad A- riceverebbero una ponderazione del 20%, quelli valutati tra BBB+ e BBB- una ponderazione del 50%, tra BB+ e B- una ponderazione del 100%, al pari dei paesi privi di rating, e i crediti verso paesi valutati al disotto di B- una ponderazione del 150%. Il successivo paragrafo 30 indica come possono essere utilizzate con questo approccio valutazioni diverse della qualità del credito.

7. Un trattamento modificato sarebbe previsto per i crediti delle banche verso lo Stato (o banca centrale) di appartenenza, denominati e rifinanziati in valuta locale. Le autorità di vigilanza nazionali di tali banche potrebbero stabilire una ponderazione più bassa per queste esposizioni se lo ritenessero appropriato. Ove questa discrezionalità venisse esercitata, le altre autorità di vigilanza potrebbero consentire alle proprie banche di applicare una ponderazione analoga a quella adottata per le banche locali.

8. Il Comitato propone anche che i crediti nei confronti di mutuatari sovrani includano i crediti verso le loro banche centrali e che alla Banca dei Regolamenti Internazionali sia attribuita la ponderazione più bassa applicabile ai mutuatari sovrani, indipendentemente dal sistema di valutazione adottato.

¹⁶ Nel documento vengono presi in gran parte ad esempio i rating creditizi di Standard & Poor's, ma potrebbe ugualmente essere impiegato il sistema di rating di Moody's o di Fitch IBCA, o quello di qualche altra agenzia. I rating usati in questo documento non esprimono pertanto alcuna preferenza o decisione del Comitato in merito a istituzioni esterne di valutazione. Tutte le istituzioni esterne di valutazione del merito di credito dovranno soddisfare i rigorosi criteri di idoneità indicati al paragrafo 29 di questo Allegato.

9. Il Comitato non ritiene che le banche dovrebbero basarsi sulla valutazione esterna di un mutuatario sovrano allorché quest'ultimo non fornisce informazioni sufficienti sulle sue condizioni finanziarie ed economiche. Di conseguenza, il Comitato è dell'avviso che, per godere di una ponderazione inferiore al 100%, il mutuatario sovrano dovrebbe aver sottoscritto gli Special Data Dissemination Standards (SDDS) del FMI, con cui vengono definite le norme che i paesi partecipanti devono applicare per la distribuzione di statistiche economiche e finanziarie, anche ai mercati finanziari internazionali. Il Comitato prenderà anche in considerazione requisiti supplementari di pubblicità dell'informazione.

2) *Crediti verso banche*

10. L'Accordo attuale prevede che tutti i crediti verso banche con sede all'interno dell'area OCSE e i crediti a breve termine (cioè fino a un anno) verso banche con sede all'esterno di tale area ricevano una ponderazione del 20%. I crediti a lungo termine verso banche con sede al di fuori dell'area OCSE sono ponderati con un fattore del 100%. Se l'attuale approccio adottato per i mutuatari sovrani venisse sostituito con uno basato su valutazioni esterne del merito creditizio, come indicato in precedenza, il metodo attualmente applicato ai crediti verso banche non sarebbe più appropriato. Per risolvere questo aspetto il Comitato ha considerato due opzioni principali. Si chiede il parere degli operatori su quale delle due opzioni sia preferibile, oppure se possano essere utilizzate entrambe, a discrezione delle autorità nazionali.

11. La prima opzione consiste nel modificare l'Accordo in modo che ai crediti verso banche sia applicata una ponderazione basata su quella dei crediti verso il paese in cui ha sede la banca, attribuendo a quest'ultima la ponderazione della categoria immediatamente meno favorevole rispetto a quella del paese in questione¹⁷. Per esempio, se un credito nei confronti dello Stato in cui ha sede la banca fosse ponderato con un fattore del 20%, un credito verso la banca di questo Stato avrebbe una ponderazione del 50%. Il limite massimo per le ponderazioni sarebbe un fattore del 100%, ad eccezione dei crediti verso banche di paesi con il più basso rating (ad esempio, al di sotto di B- secondo la metodologia Standard & Poor's), per le quali il tetto sarebbe del 150%. Le ponderazioni qui considerate non rientrerebbero nel trattamento modificato eventualmente applicabile ai crediti in valuta locale di una banca verso lo Stato o la banca centrale del paese di appartenenza.

12. La seconda opzione sarebbe quella di usare i rating assegnati direttamente alle banche da istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio. La maggior parte dei crediti verso banche, comprese quelle prive di rating, riceverebbe una ponderazione del 50%. Tuttavia, i crediti di qualità primaria (per esempio, tra AAA e AA- secondo la metodologia Standard & Poor's) otterrebbero una ponderazione del 20%, quelli verso banche con un rating da BB+ a B- una ponderazione del 100% e quelli verso banche con rating inferiore a B- una ponderazione del 150%. I crediti con una scadenza originaria a breve, per esempio inferiore a

¹⁷ Secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia europea, l'Articolo 6 del Trattato di Roma vieta la discriminazione fra individui e imprese basata direttamente o indirettamente sulla loro nazionalità. Per rispettare le prescrizioni del Trattato di Roma, gli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono adottare una regolamentazione in base alla quale tutti i crediti nei confronti di una banca residente in un paese che al momento della pubblicazione di questo documento è membro dell'Unione europea siano trattati in maniera equivalente, indipendentemente dallo Stato membro in cui ha sede la banca.

sei mesi (ad eccezione di quelli con i più bassi rating), riceverebbero la ponderazione della categoria immediatamente più favorevole rispetto a quella solitamente applicata ai crediti verso banche. Ad esempio, se un credito nei confronti di una banca fosse ponderato al 50%, un credito a breve nei confronti di quella stessa banca avrebbe una ponderazione del 20%. Il limite inferiore per tutti i crediti verso banche sarebbe il 20%, e nessun credito potrebbe ricevere una ponderazione inferiore a quella applicata ai crediti verso il paese in cui ha sede la banca.

13. In ambedue queste opzioni i crediti verso una banca possono beneficiare di una ponderazione inferiore al 100% solo se l'autorità di vigilanza di quel paese ha recepito, ovvero ha approvato ed è in procinto di applicare i *25 Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria (Core Principles for Effective Banking Supervision)*.

14. I crediti verso banche multilaterali di sviluppo, così come definiti nell'Accordo attuale, continuerebbero ad avere una ponderazione del 20%.

3) *Crediti verso enti del settore pubblico non appartenenti alle amministrazioni centrali*

15. Il Comitato propone che i crediti nei confronti di enti del settore pubblico (ESP) siano generalmente trattati alla stregua dei crediti verso banche dello stesso paese. Le autorità di vigilanza nazionali possono tuttavia assimilare il trattamento dei crediti nei confronti degli ESP interni a quello dei crediti nei confronti dei loro Stati. Ove questa facoltà venga esercitata, altre autorità di vigilanza nazionali possono consentire che anche i crediti concessi dalle loro banche a tali enti ricevano la stessa ponderazione.

4) *Crediti verso società di intermediazione mobiliare*

16. Il Comitato propone che i crediti verso società di intermediazione mobiliare soggette a norme regolamentari e di vigilanza paragonabili a quelle previste dall'Accordo per le banche (fra cui, in particolare, i requisiti patrimoniali in base al rischio) siano generalmente ponderati nello stesso modo dei crediti verso banche.

17. Ai crediti verso società di intermediazione mobiliare può essere applicata una ponderazione inferiore al 100% solo se l'organo di controllo di tali società ha approvato ed è in procinto di applicare i 30 obiettivi e principi enunciati dallo IOSCO¹⁸.

5) *Crediti verso imprese*

18. Il Comitato riconosce che un limite dell'attuale Accordo è l'inadeguato riconoscimento della diversa qualità dei crediti nei confronti delle imprese. Esso propone ora che la ponderazione standard dei crediti verso le imprese rimanga al 100%, ma che sia attribuita una ponderazione del 20% ai crediti verso imprese di qualità molto elevata (ad

¹⁸ *Objectives and Principles of Securities Regulation*, International Organisation of Securities Commissions (settembre 1998).

esempio, con rating pari ad almeno AA- secondo la metodologia Standard & Poor's) e una ponderazione del 150% ai crediti verso imprese di qualità molto bassa (rating inferiore a B-). Nessun credito verso un'impresa può godere di una ponderazione più favorevole di quella assegnata al credito nei confronti dello Stato in cui risiede l'impresa.

19. Il Comitato propone una ponderazione preferenziale solo per i crediti di prim'ordine, poiché il campione di imprese con rating esterni nei paesi del G10 è attualmente alquanto disomogeneo. Pertanto, ove la ponderazione preferenziale fosse estesa a mutuatari non di prim'ordine, potrebbero risultarne distorsioni concorrenziali fra banche di paesi diversi. Nondimeno, il Comitato intende svolgere ulteriori approfondimenti in questo ambito e sollecita il parere degli operatori sui modi per ottenere una differenziazione più precisa dei crediti verso imprese, applicabile nella generalità dei casi.

20. In sintesi (usando ancora una volta a titolo esemplificativo la metodologia Standard & Poor's), le ponderazioni proposte per i crediti verso mutuatari sovrani, banche e imprese sono le seguenti:

Tabella 1

Crediti	Valutazione					
	AAA fino ad AA-	A+ fino ad A-	BBB+ fino a BBB-	BB+ fino a B-	Inferiore a B-	Non classificati
Mutuatari sovrani	0 %	20 %	50 %	100 %	150 %	100 %
Banche:						
Opzione¹	20 %	50 %	100 %	100 %	150 %	100 %
Opzione²	20 %	50 % ³	50 % ³	100 % ³	150 %	50 % ³
Imprese	20 %	100 %	100 %	100 %	150 %	100 %

¹ Ponderazione basata su quella applicata allo Stato in cui ha sede la banca. ² Ponderazione basata sulla valutazione della singola banca. ³ I crediti verso banche con scadenza originaria a breve, per esempio inferiore a sei mesi, otterrebbero una ponderazione più favorevole di una categoria rispetto alla ponderazione usuale applicata ai crediti verso banche.

6) *Prestiti garantiti da ipoteca su immobili*

21. Il Comitato propone che i prestiti interamente garantiti da ipoteca su immobili residenziali che sono o saranno occupati dal mutuatario o concessi in locazione continuino ad avere una ponderazione del 50%.

22. Considerato che in numerosi paesi i prestiti garantiti da immobili commerciali sono stati una causa ricorrente di deterioramento della qualità degli attivi del settore bancario negli ultimi decenni, il Comitato ritiene che le ipoteche su immobili commerciali non giustifichino, in linea di principio, una ponderazione dei prestiti garantiti diversa dal 100%.

7) *Categorie a più alto rischio*

23. Il Comitato è impegnato nel rendere lo schema patrimoniale più sensibile al rischio di credito. A tal fine, come già menzionato, esso propone che la ponderazione sia ridotta per talune attività di qualità elevata in base a esperienze di insolvenza e di volatilità di prezzo

relativamente favorevoli, ma che sia attribuita una ponderazione superiore al 100% a certi tipi di attività qualora tali esperienze siano relativamente negative. Più in dettaglio, il Comitato intende introdurre una categoria di ponderazione del 150% che comprenderebbe i crediti verso controparti (mutuatari sovrani, banche e imprese) con un rating inferiore a B- e tranches di cartolarizzazione con un rating fra BB+ e BB-. Esso sta inoltre considerando l'introduzione di ulteriori categorie la cui ponderazione sarebbe più alta per attività ancora più rischiose. Il Comitato invita a far pervenire commenti su queste proposte di modifica e sui modi di definire la categoria ponderata al 150% - e altre eventuali categorie di rischio più elevate - al fine di includervi una più ampia gamma di esposizioni per le quali la volatilità delle perdite connesse con il rischio di credito è in media significativamente più elevata di quella dei crediti di categorie a ponderazione inferiore. Il Comitato si ripromette di esaminare i commenti ricevuti alla luce dei suoi studi sulle metodologie adottate dalle banche per le valutazioni interne di credito e cercherà di stabilire un trattamento coerente fra il metodo standard e quello basato sui rating interni.

8) *Altri crediti*

24. Il coefficiente del 100% continuerebbe a rappresentare la ponderazione standard applicata a tutte le altre attività.

9) *Posizioni fuori bilancio*

25. Il Comitato non propone di modificare gli attuali fattori di conversione per le voci fuori bilancio ad eccezione degli impegni. In base all'Accordo attuale, gli impegni con scadenza originaria fino a un anno o quelli incondizionatamente revocabili in qualsiasi momento non sono soggetti a requisiti patrimoniali. Agli impegni con scadenza originaria superiore a un anno si applica un fattore di conversione del 50%. Questo trattamento rifletteva la considerazione che quanto più lunga è la scadenza dell'impegno, tanto maggiore è la probabilità di esaurimento della linea di credito e/o di deterioramento del merito creditizio del mutuatario.

26. Questa regolamentazione è stata ampiamente disattesa dalle banche che strutturano gli impegni a 365 giorni o meno e li rinnovano successivamente. Poiché anche gli impegni a breve termine comportano taluni rischi, il Comitato propone un fattore di conversione del 20%, che si applicherebbe principalmente agli impegni a favore di imprese. Un'eccezione sarebbe costituita dagli impegni revocabili incondizionatamente o che, in caso di deterioramento del merito di credito del mutuatario, prevedono effettivamente una revocabilità automatica da parte della banca in qualsiasi momento senza preavviso¹⁹.

27. In considerazione della più bassa ponderazione proposta per le istituzioni altamente affidabili, non è più necessario limitare le ponderazioni per le esposizioni in strumenti derivati OTC. Pertanto, il Comitato propone di abolire il tetto del 50% previsto dall'attuale Accordo specificatamente per queste transazioni OTC, nel presupposto che le controparti sono

¹⁹ In taluni paesi gli impegni verso la clientela "al dettaglio" sono considerati revocabili incondizionatamente se le clausole contrattuali consentono alla banca di annullarli nella misura massima consentita dalla legislazione a tutela del consumatore e in materia affine.

generalmente di prima qualità. Questa proposta segue le raccomandazioni formulate nel documento del Comitato *Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions*²⁰.

10) Scadenza

28. Il Comitato rileva che la scadenza di un credito è uno dei fattori che determinano il rischio di credito complessivo che ne deriva a una banca. A parità di rating tra due mutuatari, l'esposizione a lungo termine è generalmente più rischiosa di quella a breve. Tuttavia, dato l'approccio semplificato seguito attualmente con riferimento alla qualità di credito dei mutuatari, il Comitato si rende conto della difficoltà che comporta una più precisa differenziazione delle scadenze dei crediti attraverso i requisiti patrimoniali. Ad esempio, si riconosce che un credito a lungo termine nei confronti di un mutuatario di prim'ordine è spesso meno rischioso di un credito a breve verso un mutuatario con basso merito creditizio. Per tale motivo, il Comitato non propone attualmente di tener conto della scadenza dei crediti a fini patrimoniali, con la possibile eccezione di talune attività verso banche. Nondimeno, nel proseguire i lavori volti a introdurre una distinzione più precisa fra la qualità creditizia delle esposizioni, il Comitato considererà anche il modo di assegnare alla scadenza un ruolo più esplicito nella valutazione del rischio di credito.

11) Criteri di idoneità delle istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio

29. Lo schema modificato di ponderazioni sopra descritto prevede, come si è visto, un maggiore affidamento da parte delle autorità di vigilanza sulle istituzioni esterne di valutazione del credito. Per motivi prudenziali è perciò importante che i criteri per l'accreditamento di queste istituzioni siano adeguatamente rigorosi. I criteri minimi che il Comitato giudica essenziali per il riconoscimento sono i seguenti:

- (i) **Obiettività:** la metodologia per assegnare le valutazioni deve essere rigorosa, sistematica, continuativa e soggetta a validazione sulla base dell'esperienza storica. Inoltre, le valutazioni vanno costantemente verificate e devono essere reattive ai cambiamenti nelle condizioni finanziarie. Il Comitato propone che, prima di essere riconosciuta dalle autorità di vigilanza, una metodologia di valutazione per ciascun segmento di mercato, comprendente rigorosi test retrospettivi, sia applicata da almeno un anno, anche se sarebbe preferibile un periodo di tre anni.
- (ii) **Indipendenza:** la metodologia dovrebbe essere quanto più possibile immune da influenze politiche o condizionamenti esterni o da pressioni di natura economica da parte delle entità oggetto di valutazione.
- (iii) **Trasparenza:** a fini di validazione, le singole valutazioni dovrebbero essere disponibili al pubblico.
- (iv) **Credibilità:** in certa misura, la credibilità è la risultante dei criteri che precedono. Essa non dovrebbe essere usata come barriera all'ingresso di nuove istituzioni, ma

²⁰ Si veda la precedente nota 7.

nello stesso tempo ogni nuova istituzione creata successivamente a questa modifica della regolamentazione prudenziale dovrà essere esaminata attentamente. La credibilità di un'istituzione verrebbe anche rafforzata dall'esistenza di procedure interne atte a prevenire l'uso improprio di informazioni riservate.

- (v) **Accesso internazionale:** non è richiesto che l'istituzione valuti imprese in più di un paese, ma i risultati della valutazione dovrebbero essere accessibili alle parti legittimamente interessate residenti in un altro Stato alle stesse condizioni in cui lo sono per i residenti interni.
- (vi) **Risorse:** l'istituzione dovrebbe disporre di risorse sufficienti che consentano di mantenere contatti costanti con gli organi dirigenti e operativi degli enti valutati.
- (vii) **Riconoscimento:** le autorità di vigilanza nazionali sono responsabili del riconoscimento delle istituzioni sulla base dei criteri sopra elencati. Si propone che il Segretariato del Comitato funga da punto di raccordo per le informazioni sulle istituzioni riconosciute dalle autorità di vigilanza nazionali.

Il Comitato sollecita commenti sull'opportunità ed eventualmente sul modo di rafforzare i criteri per assicurarne un sufficiente rigore.

30. Il Comitato intraprenderà ricerche empiriche sugli approcci adottati dalle principali istituzioni esterne di valutazione per determinare in modo più completo come una metodologia di valutazione debba essere applicata alle diverse passività di un'impresa. Ad esempio, il Comitato dovrà stabilire quando e come debbano essere impiegate valutazioni a breve/lungo termine e se possano essere applicate valutazioni a debiti non classificati di altre società all'interno del gruppo, ovvero a debiti non classificati in valuta estera. A titolo illustrativo, nella tabella che segue sono riportati i rating di crediti considerati di qualità molto elevata (cioè con un grado molto basso di rischio di credito) e di qualità molto bassa.

Tabella 2

Istituzione di valutazione	Valutazione molto alta	Valutazione molto bassa
Fitch IBCA	AA- e superiore	Inferiore a B-
Moody's	Aa3 e superiore	Inferiore a B3
Standard & Poor's	AA- e superiore	Inferiore a B-
Agenzie di assicurazione dei crediti all'esportazione	1 ²¹	7

31. Il Comitato propone di basarsi sull'approccio generale adottato per il portafoglio di negoziazione al fine di stabilire il numero di valutazioni richieste prima che il loro utilizzo sia consentito come base per i requisiti patrimoniali. Sarebbero quindi necessarie due valutazioni da parte di istituzioni esterne riconosciute, ovvero una sola valutazione se nessuna istituzione riconosciuta ha fornito una valutazione più bassa. Tuttavia, contrariamente al trattamento

²¹ Questa categoria comprende di norma i paesi OCSE ad alto reddito ("High Income OECD Countries", secondo la definizione della Banca Mondiale).

consentito per le posizioni nel portafoglio di negoziazione, e in attesa dell'elaborazione di un approccio prudenziale basato sui rating interni, una banca non potrebbe includere attività del portafoglio bancario che non sono state oggetto di rating semplicemente perché le giudica di qualità equivalente.

32. Per rafforzare la disciplina di mercato, si propone che le banche siano tenute a rendere note le istituzioni di valutazione del merito creditizio di cui si servono per la ponderazione delle loro attività, nonché la percentuale delle ponderazioni attribuite alle loro attività sulla base delle valutazioni di ciascuna istituzione.

12) *Cartolarizzazione di attività*

33. Il Comitato riconosce che la cartolarizzazione di attività può rappresentare un mezzo efficiente per redistribuire i rischi di credito da una banca ad altre banche o a investitori non bancari. In questo senso, la cartolarizzazione offre una migliore diversificazione del rischio e rafforza la stabilità finanziaria. Cionondimeno, il Comitato vede un crescente motivo di preoccupazione nell'uso che alcune banche fanno dei finanziamenti strutturati o della cartolarizzazione di attività per evitare di mantenere livelli patrimoniali commisurati alle loro esposizioni al rischio. Inoltre, l'Accordo vigente difetta di coerenza laddove lo stesso rischio economico può dare luogo a requisiti patrimoniali sostanzialmente diversi a seconda del tipo di transazione utilizzata da una banca. Pertanto, attraverso queste tecniche una banca è in grado di ottenere un coefficiente complessivo di solvibilità in base al rischio nominalmente elevato, ma che può occultare una debolezza della situazione patrimoniale in rapporto agli effettivi rischi economici inerenti al suo portafoglio.

34. Per affrontare queste problematiche, il Comitato propone ora una revisione dell'Accordo al fine di utilizzare i rating di idonee istituzioni esterne di valutazione dell'affidabilità creditizia per determinare i requisiti patrimoniali applicabili alla cartolarizzazione di attività. La proposta concerne principalmente le transazioni attraverso le quali strutture ad hoc ("Special Purpose Vehicle" - SPV) emettono titoli garantiti da un pool di attività. Il Comitato osserva che il mercato della cartolarizzazione è un mercato mondiale in cui opera un rilevante numero di banche attive a livello internazionale. Inoltre, i titoli garantiti da attività emessi sul mercato internazionale dispongono generalmente di rating. Pertanto, l'utilizzo di valutazioni esterne dell'affidabilità creditizia per determinare il patrimonio a fronte dei rischi connessi con le operazioni di cartolarizzazione rafforzerebbe ulteriormente anche uno degli obiettivi dell'Accordo, ossia quello di assicurare la parità concorrenziale.

35. Il Comitato propone che alle tranches di cartolarizzazione (classificate, per esempio, secondo la metodologia Standard & Poor's) siano attribuite le seguenti ponderazioni:

- AAA o AA-: 20%;
- da A+ ad A-: 50%;
- da BBB+ a BBB-: 100%;
- da BB+ a BB-: 150%;
- B+ o inferiore, oppure non classificate: deduzione dal patrimonio.

36. Inoltre, nel caso di operazioni di credito rotativo, quando l'autorità di vigilanza ritiene che le clausole di ammortamento anticipato libero o contratti-quadro di gestione possano porre problemi particolari alla banca originante, le attività fuori bilancio cartolarizzate (attività amministrative) potrebbero essere trasformate, a discrezione dell'autorità di vigilanza nazionale, in un equivalente creditizio con l'applicazione di un fattore del 20% e ponderate in base al coefficiente applicabile al debitore.

C. Trattamento del portafoglio bancario – Sistema basato sui rating interni

37. L'obiettivo del Comitato è quello di sviluppare un sistema per la determinazione dei requisiti patrimoniali il quale assicuri in misura crescente che essi riflettono lo specifico profilo di rischio di ciascuna banca. A tale fine, il Comitato propone talune modifiche al metodo standard per il calcolo del rischio di credito, che continuerà ad applicarsi alla maggior parte delle banche.

38. Il Comitato riconosce tuttavia l'intrinseca attrattiva di un sistema basato su una valutazione quantitativa e qualitativa dell'esposizione al rischio creditizio effettuata dalla banca stessa. Il Comitato ritiene pertanto che un sistema incentrato sui rating interni possa costituire la base per la determinazione dei requisiti patrimoniali per alcune banche più sofisticate. In consultazione con gli operatori, esso esaminerà le principali questioni connesse con un simile sistema e cercherà di metterlo a punto contemporaneamente alla revisione del metodo standard. Il Comitato presenterà un'analisi più dettagliata della propria proposta in merito in un prossimo documento di consultazione.

39. Nell'ambito di questi lavori il Comitato:

- analizzerà i sistemi interni delle banche per l'attribuzione di rating;
- valuterà i criteri quantitativi e qualitativi ad uso delle autorità di vigilanza per il riconoscimento, la validazione e il monitoraggio dei sistemi interni delle banche per l'attribuzione di rating;
- esaminerà le metodologie per correlare i requisiti patrimoniali ai rating interni. Per esempio, le banche potrebbero strutturare le loro categorie interne di rating secondo le ponderazioni standard o un sistema di ponderazioni ampliato, oppure il Comitato potrebbe definire un requisito patrimoniale che rifletta esplicitamente il rating interno. In proposito, il Comitato si attende che la soluzione adottata in prima istanza per un sistema basato sui rating interni sia tale da consentire un accettabile compromesso fra funzionalità operativa e solidità concettuale all'atto della sua

applicazione, per esempio un sistema che raccordi i rating interni a un numero ampliato di fattori di ponderazione standard.

40. Il Comitato porrà anche grande cura nell'assicurare che il requisito patrimoniale obbligatorio secondo questo sistema sia elaborato con accuratezza e in modo da garantire coerenza con il metodo standard. Il secondo e il terzo pilastro dello schema di regolamentazione del patrimonio svolgeranno parimenti un ruolo centrale nell'approccio basato sui rating interni. Il processo di controllo prudenziale sarà importante per determinare la fondatezza, accuratezza e comparabilità dei sistemi di rating interni tra le banche. Il Comitato sta inoltre prendendo in considerazione un rafforzamento della disciplina di mercato in un senso molto più ampio; misure a sostegno di questo obiettivo saranno incorporate nel sistema basato sui rating interni (ad esempio, subordinando l'attribuzione di ponderazioni più basse al rispetto degli SDDS per la ponderazione dei crediti verso mutuatari sovrani).

41. I paragrafi che seguono illustrano alcuni degli aspetti che il Comitato svilupperà in maggior dettaglio in un suo prossimo documento di consultazione concernente il sistema basato sui rating interni e considerano come tale approccio potrebbe essere applicato in pratica.

1) Vantaggi e svantaggi dell'impiego di rating interni ai fini dell'adeguatezza patrimoniale

42. I rating interni del rischio di credito sono utilizzati da molte banche a tecnologia più sofisticata per sintetizzare il rischio inerente a singole esposizioni creditorie e vengono incorporati in misura crescente nelle varie funzioni delle banche, comprese le applicazioni operative (ad esempio, per stabilire i requisiti per l'approvazione di fidi), nonché la gestione e l'analisi dei rischi (comprese le analisi di "pricing" e di redditività e l'allocazione interna di capitale).

43. Il Comitato riconosce che i rating interni possono incorporare informazioni supplementari sulla clientela che di norma sono fuori della portata delle istituzioni esterne di valutazione del merito creditizio, quali il monitoraggio dettagliato dei conti di clienti e una maggiore conoscenza delle eventuali garanzie personali e reali. I rating interni possono inoltre coprire una gamma assai più ampia di debitori, fornendo valutazioni sulla qualità creditizia di singoli individui e di imprese medio-piccole sotto forma di punteggio, e valutazioni degli affidati più importanti privi di rating sulla base di un'analisi dettagliata. Pertanto, offrendo parallelamente al metodo standard un'alternativa basata sui rating interni, il Comitato si augura che le banche siano incoraggiate a sviluppare e perfezionare ulteriormente le tecniche interne di gestione e misurazione del rischio di credito, piuttosto che fare eccessivo affidamento sulle valutazioni del merito creditizio compiute da istituzioni esterne specializzate.

44. Inoltre, un sistema basato su rating interni presenta talune analogie con i modelli del rischio di credito, in termini di affidamento sulle valutazioni interne delle banche e di modalità concettuali di misurazione del rischio; esso potrebbe quindi fornire alle banche un incentivo ad affinare ulteriormente le tecniche di gestione del rischio di credito, aprendo la strada a una futura transizione verso i modelli integrali per il rischio di credito.

45. Indipendentemente dai menzionati vantaggi dei rating interni, il loro impiego per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi rappresenterebbe una notevole innovazione

per le autorità di vigilanza rispetto al metodo standard proposto. Il rapporto di sostituzione fra l'attuale sistema, diretto ma semplicistico, e l'accuratezza e la copertura potenzialmente maggiori che potrebbero offrire i sistemi di rating interni deve essere valutato attentamente, in considerazione delle vaste implicazioni che potrebbero derivarne sia per le banche sia per le autorità di vigilanza. La mancanza di omogeneità fra i sistemi di rating di banche diverse, insieme al ruolo centrale di fattori di rischio soggettivi e di considerazioni aziendali nell'attribuzione dei rating interni, costituisce un importante ostacolo alla comparabilità fra istituzioni e paesi. Inoltre, dati i molteplici ruoli dei rating interni nella gestione complessiva del rischio, potrebbero sorgere problemi da un loro utilizzo per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi. Pertanto, il Comitato esaminerà attentamente tali questioni e le metodologie per correlare i requisiti patrimoniali ai rating interni. Alcune considerazioni sono illustrate di seguito.

2) *Implicazioni pratiche per le autorità di vigilanza*

46. Poiché l'uso da parte delle banche dei sistemi di rating interni per determinare i requisiti patrimoniali minimi sarebbe subordinato all'approvazione preventiva delle autorità di vigilanza, una questione cruciale che si pone nel considerare tale approccio riguarda il modo in cui le autorità di vigilanza dovrebbero valutare l'adeguatezza complessiva dei sistemi di rating delle banche. Per affrontare questa e altre questioni fondamentali, il Comitato dovrà innanzitutto esaminare i fattori che influenzano i sistemi interni delle banche e valutare le metodologie che queste possono utilizzare per tradurre i rating interni in un parametro comune. Sarebbe poi possibile elaborare criteri qualitativi e quantitativi su cui le autorità di vigilanza potrebbero basarsi per esaminare e convalidare i sistemi di rating interni.

47. Nell'analizzare la struttura del sistema di rating di una banca da impiegare per la determinazione dei requisiti patrimoniali, le autorità di vigilanza dovranno stabilire se il numero delle classificazioni sia sufficiente ad assicurare un'adeguata differenziazione tra la gamma di rischi presenti nelle esposizioni di un'istituzione. Inoltre, esse dovranno considerare se la scala dei rating utilizzata per finalità gestionali sia adeguatamente collegata a una definizione di perdita misurabile. Per esempio, si avrebbero risultati ben diversi fra sistemi che misurano unicamente la probabilità di insolvenza di un debitore e sistemi che considerano anche i tassi di recupero qualora l'insolvenza si verifichi.

48. Le autorità di vigilanza dovrebbero anche considerare se tutti i fattori di rischio sono appropriatamente incorporati nei criteri per l'attribuzione delle esposizioni alle varie categorie di rating, e se tali criteri sono sufficientemente chiari ed espliciti. La chiarezza e la precisione del processo di attribuzione non solo favorirebbero rating coerenti e accurati, ma consentirebbero anche di verificare a posteriori se le perdite su operazioni che presentano le caratteristiche specificate corrispondono alle previsioni delle banche. Ciò potrebbe segnalare la necessità di correggere i criteri di rating oppure le caratteristiche delle perdite attribuite a una certa graduazione di rischio. Inoltre, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che i procedimenti e i controlli di una banca garantiscano l'attribuzione e/o la revisione dei rating a opera di personale qualificato non coinvolto nel processo di approvazione del credito o nelle decisioni di "pricing".

49. Infine, nel valutare le caratteristiche delle perdite attribuite a ciascuna graduazione di rischio, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che una banca sia in grado di giustificare le proprie stime sulla base di dati storici significativi tratti dalla propria esperienza

o, alternativamente, da rilevazioni sull'incidenza storica delle perdite subite da terzi su strumenti comparabili con i crediti oggetto di rating. In generale, ciò richiederebbe altresì che tutti i crediti classificati con la stessa graduazione presentino le medesime caratteristiche di perdita ex ante e che i criteri e il processo di rating tengano in debita considerazione la natura del credito, le garanzie reali e personali e altre caratteristiche per consentire un tale raffronto.

3) *Interazione con altre parti dello schema di regolamentazione del patrimonio*

50. Il Comitato esaminerà inoltre come l'uso dei rating interni possa raccordarsi alle ponderazioni del rischio, alle altre parti dello schema di regolamentazione del patrimonio e, quindi, ai coefficienti patrimoniali. Una possibilità consisterebbe nel correlare i rating interni delle banche alle ponderazioni standard per il rischio o a un insieme allargato di ponderazioni proposte per l'Accordo. Ciò potrebbe consentire una più chiara comparazione dei requisiti patrimoniali per differenti attività o esposizioni, indipendentemente dalla fonte della valutazione del credito, e potrebbe essere abbinato a un perfezionamento dello schema di ponderazione dei rischi. In proposito, il Comitato si attende che la soluzione adottata in prima istanza per correlare i requisiti patrimoniali ai rating interni sia tale da consentire un accettabile compromesso fra funzionalità operativa e solidità concettuale all'atto della sua applicazione, per esempio un sistema che raccordi i rating interni a un insieme ampliato di fattori di ponderazione. Un'altra possibilità, forse a più lungo termine, potrebbe essere quella di consentire che le stime di perdita formulate dalla banca stessa – come le probabilità di insolvenza, unitamente ad altre considerazioni – si traducano direttamente in un requisito patrimoniale per l'esposizione considerata, a condizione che l'autorità di vigilanza abbia riconosciuto l'adeguatezza della metodologia seguita dalla banca a tal fine. Tuttavia, ciò richiederebbe che venissero superate talune difficoltà, come la stima delle probabilità di perdita per mezzo, ad esempio, di misure della frequenza di insolvenza attesa ("Expected Default Frequency" – EDF) e della connessa funzione di densità della probabilità ("Probability Density Function" – PDF), la valutazione delle metodologie concettuali adottate per stimare la PDF (come il periodo di detenzione e la definizione di evento creditizio), nonché la validazione e la limitatezza dei dati.

51. In considerazione della varietà di fattori che una banca può aver tenuto presenti nel determinare il proprio requisito patrimoniale, l'interazione con le altre parti dello schema di adeguatezza patrimoniale potrebbe differire notevolmente da banca a banca. Ad esempio, potrebbe variare la misura in cui l'approccio standard alle tecniche di attenuazione del rischio di credito continuerebbe ad applicarsi a un'istituzione e la misura in cui, semmai, il requisito patrimoniale per gli altri rischi dovrebbe essere modificato. Il Comitato intende approfondire ulteriormente queste interazioni e si attende un fattivo scambio di idee con gli operatori su tali questioni.

D. Trattamento del portafoglio bancario – Modelli per il rischio di credito

52. Il Comitato ha anche preso in considerazione la possibilità di impiegare i modelli per la misurazione del rischio di credito sull'intero portafoglio al fine di determinare i requisiti

patrimoniali obbligatori²². Il Comitato raccomanda l'utilizzo e l'ulteriore sviluppo di tali modelli. A suo giudizio, essi possono contribuire a migliorare la gestione interna del rischio e si prestano ad essere potenzialmente impiegati a fini di vigilanza. Tuttavia, prima che un approccio basato sui modelli di portafoglio possa essere integrato nel processo formale per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, le autorità di vigilanza dovranno essere sicure che i modelli non solo vengono utilizzati per un'attiva gestione del rischio, ma si fondano anche su basi concettualmente corrette, sono convalidati empiricamente e producono coefficienti patrimoniali comparabili fra le varie istituzioni. Per il momento, devono essere ancora superati ostacoli significativi, riguardanti principalmente la disponibilità dei dati e la validazione dei modelli, prima che questi obiettivi possano essere realizzati.

53. Il Comitato esaminerà il modo in cui, dopo ulteriori elaborazioni e verifiche, i modelli per il rischio di credito possano svolgere un ruolo esplicito nella determinazione dei requisiti patrimoniali obbligatori. A tale scopo, esso intende seguire da vicino i progressi compiuti in questo campo e spera di poter instaurare un dialogo costruttivo con gli operatori del settore.

E. Tecniche di attenuazione del rischio di credito

54. L'Accordo del 1988 riconosceva, a fini di vigilanza, talune tecniche utilizzate dalle banche per ridurre il rischio di credito a fronte di prestiti o altre esposizioni mediante l'assunzione di garanzie reali o personali di soggetti terzi. La questione dell'eventuale ampliamento dell'ambito di riconoscimento di queste tecniche è trattata nella successiva sezione riguardante le garanzie reali, le garanzie personali e la compensazione di posizioni in bilancio. I paragrafi che seguono considerano altri aspetti di tali tecniche di attenuazione del rischio di credito.

55. A questo riguardo, l'Accordo del 1988 accennava alla possibilità di riconoscere a fini patrimoniali la prassi di compensare transazioni con la stessa controparte nel quadro di accordi giuridicamente vincolanti. L'Accordo è stato successivamente emendato in tal senso. Inoltre, nell'aprile 1998 il Comitato proponeva di riconoscere in maniera assai limitata gli accordi di compensazione di posizioni in bilancio. Pur avendo avviato in passato un processo di consultazione su alcuni di questi aspetti, il Comitato ritiene ora che sia proficuo procedere a consultazioni sull'intera materia nel quadro della presente revisione dell'Accordo.

56. L'attuale approccio dell'Accordo relativamente al riconoscimento di talune tecniche di attenuazione del rischio di credito riflette in gran parte lo stadio di sviluppo della gestione del rischio all'epoca dell'approvazione dell'Accordo. Esso rispecchia anche l'opinione del Comitato circa il punto di equilibrio fra regole semplici da applicare e verificare e regole che consentirebbero alle banche una maggiore flessibilità, ma che comporterebbero un processo molto più intenso di sorveglianza e di validazione da parte delle autorità di vigilanza. A quell'epoca, le tecniche riconosciute si limitavano per lo più all'assunzione di garanzie reali e personali da parte di banche, sotto forma di lettere di credito standby, o da parte di governi.

²² Si veda la precedente nota 6.

Nell'ultimo decennio, sia l'uso sia la varietà delle tecniche e degli strumenti impiegati per attenuare o coprire il rischio di credito sono aumentati significativamente, e si è accresciuta la capacità di gestione dei rischi connessi. Il più ampio utilizzo è stato in parte favorito dallo sviluppo di nuove tecniche specificamente concepite per permettere alle banche di disaggregare e controllare meglio i loro rischi. In particolare, sono divenute sempre più diffuse le garanzie bancarie sotto forma di derivati creditizi. Questi sviluppi hanno avuto importanti ripercussioni sul profilo del rischio di credito di molte banche.

57. Il Comitato è consapevole dei vantaggi che possono derivare dall'uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito e del ruolo chiave che esse possono svolgere in una gestione prudente dei rischi. Conseguentemente, esso ritiene importante che lo schema di regolamentazione del patrimonio preveda un più ampio riconoscimento di tali tecniche.

58. L'uso sempre più diffuso di strumenti di copertura del rischio di credito ha posto il quesito di quale sia il modo migliore di riconoscere a fini patrimoniali le riduzioni del rischio creditizio ottenute mediante l'impiego di apposite tecniche. La questione può essere considerata sotto due aspetti. Da un lato, si pone il problema di come trattare, a fini patrimoniali, i rischi residuali che permangono in presenza di un'imperfetta copertura del rischio di credito (ad esempio, quando la scadenza dello strumento di copertura è più breve di quella dell'esposizione). Dall'altro, si tratta di stabilire in che misura debba essere previsto il riconoscimento a fini patrimoniali di riduzioni del rischio di credito derivanti dall'uso di tali tecniche o, in altri termini, se e in che modo possa essere introdotto un alleggerimento patrimoniale maggiore di quello previsto dall'approccio attuale basato sul principio di sostituzione, secondo cui la ponderazione per il rischio della garanzia reale o del garante sostituisce quella dell'esposizione sottostante.

59. Il Comitato ha discusso il modo di affrontare questi problemi. Nella ricerca di soluzioni, è essenziale soppesare i benefici di una misurazione accurata degli effetti di attenuazione del rischio di credito a fini di vigilanza, da un lato, e il vantaggio di mantenere uno schema di regolamentazione del patrimonio relativamente semplice, dall'altro. La ricerca di accuratezza dovrebbe essere intesa piuttosto come rafforzamento degli incentivi a una gestione prudente del rischio; d'altra parte, una maggiore accuratezza potrebbe essere ottenuta solo a costo di una crescente complessità. Vi è inoltre l'esigenza di trovare il punto di equilibrio fra un requisito patrimoniale appropriato per coperture imperfette del rischio e un alleggerimento patrimoniale che dia sufficiente riconoscimento a corrette tecniche di attenuazione del rischio. Per ottenere il riconoscimento di tali tecniche, le banche dovranno assicurare di disporre di una solida base legale a fronte della tecnica utilizzata e di un efficace processo di controllo dei rischi. Ad esempio, come ha fatto notare il Comitato, per la compensazione di posizioni in bilancio è essenziale che una banca controlli in modo corretto le relative esposizioni su base netta. Nel formulare commenti sulle parti che seguono, è importante che le banche indichino in che modo siano soddisfatte queste condizioni.

1) *Rischi residuali*

60. I rischi residuali sorgono, come si è detto, quando una copertura è imperfetta. Una copertura imperfetta può ridurre il rischio di credito, ed è quindi auspicabile, ma al tempo stesso si rende necessario trattare in modo appropriato i rischi residuali. Tali rischi assumono svariate forme. Il rischio residuale di credito a termine si ha in presenza di ***disallineamenti di scadenze***, laddove lo strumento di copertura si estingue prima dell'attività sottostante. Il

rischio di base sorge quando l'esposizione e il relativo strumento di copertura sono soggetti a potenziali *variazioni dei prezzi di mercato*, che potrebbero rendere insufficiente il valore della copertura. Un terzo tipo di rischio residuale è connesso con *disallineamenti di attività* e si determina quando un'esposizione è coperta da un derivato creditizio la cui attività di riferimento presenta caratteristiche di rischio differenti. Questi rischi residuali e il punto di vista del Comitato sui possibili approcci per il loro trattamento a fini patrimoniali sono discussi di seguito.

(i) *Disallineamenti di scadenze*

61. Il vigente Accordo non richiede specificamente che la scadenza di uno strumento di copertura del rischio di credito coincida con quella dell'attività sottostante. Di conseguenza, i paesi hanno adottato prassi differenti nel trattamento di questi strumenti. Talune autorità di vigilanza non riconoscono alcuna copertura a fini patrimoniali se la scadenza non coincide con quella dell'attività sottostante. Altre accordano in genere un alleggerimento patrimoniale quando la scadenza della copertura è più breve di quella dell'attività sottostante e sono previste procedure apposite per il trattamento del rischio residuale, ma certo, di credito a termine. Altre ancora non riconoscono coperture disallineate quando la posizione di copertura (come un'attività compensata con una posta rettificativa del passivo) comporta una ponderazione di rischio dello 0%, ma le permettono allorché l'esposizione coperta (come un'attività garantita da un derivato di credito fornito o emesso da una banca) comporta una ponderazione di rischio più alta, che assicuri una qualche copertura patrimoniale del rischio di credito a termine.

62. Il Comitato ritiene necessaria una maggiore coerenza nel trattamento patrimoniale di vigilanza delle coperture con disallineamenti di scadenze.

63. Il modo più semplice per trattare il rischio residuale di credito a termine sarebbe quello di non consentire il riconoscimento a fini patrimoniali degli effetti di riduzione del rischio delle coperture laddove vi sia un disallineamento di scadenze. Un simile approccio non creerebbe tuttavia alcun incentivo all'assunzione di coperture, né a una prudente gestione dei rischi.

64. Un'alternativa consisterebbe nel riconoscere anche le coperture con scadenze disallineate, ma subordinatamente all'applicazione di un requisito patrimoniale aggiuntivo nella forma di una semplice maggiorazione a fronte del rischio non coperto. Vi sono in proposito due problemi da risolvere. Il primo riguarda la scelta delle maggiorazioni appropriate. Il secondo consiste nello stabilire se questo approccio sia prudente quando la copertura assicuri solo una protezione a breve termine. Su quest'ultimo punto, il Comitato sta considerando la possibilità di stabilire una scadenza residua minima per la copertura, ad esempio un anno, al disotto della quale la copertura stessa non sarebbe riconosciuta. Si potrebbe rinunciare ad applicare la maggiorazione se la scadenza residua della copertura fosse più lunga di un determinato periodo, per esempio due o tre anni. Tale rinuncia rifletterebbe l'idea secondo cui il rischio di credito residuale desta minori preoccupazioni ove sorga a una data futura, dal momento che la banca dispone di più tempo per affrontare i potenziali problemi futuri. Il Comitato desidera ricevere commenti su tali questioni e sul modo migliore di temperare i requisiti in termini patrimoniali e di scadenze con i processi di gestione del rischio e le prassi di mercato.

(ii) *Variazioni dei prezzi di mercato*

65. Le esposizioni e gli strumenti di copertura sono soggetti a potenziali variazioni future dei prezzi di mercato che possono rendere insufficiente la protezione (salvo che vi siano adeguate garanzie aggiuntive e una frequente rivalutazione ai prezzi correnti di mercato). Una posizione pienamente garantita oggi può non risultare completamente coperta se il valore di mercato dello strumento di copertura scende al disotto di quello dell'obbligazione sottostante. Questo rischio di base si verifica soprattutto quando un'esposizione è coperta da una garanzia reale diversa dal contante, ma può anche sorgere in fase di compensazione, per esempio se l'attività è denominata in una valuta diversa da quella della passività di compenso.

66. L'Accordo attuale riconosce l'esposizione potenziale futura connessa con i contratti derivati fuori bilancio, richiedendo una copertura patrimoniale aggiuntiva sotto forma di maggiorazione. Non considera invece il rischio di base, se non nella misura in cui non è consentita la compensazione di posizioni in bilancio denominate in valute diverse.

67. Il Comitato ha preso in considerazione la possibilità di impiegare il medesimo approccio delle maggiorazioni adottato per le posizioni fuori bilancio, oppure un approccio basato su scarti di garanzia in cui il valore dello strumento di copertura sia scontato a un tasso prefissato. Ciascuna di queste soluzioni affronterebbe il problema delle esposizioni potenziali non coperte connesse con avverse condizioni di mercato, come analizzato nel documento del Comitato *Banks' Interactions with Highly Leveraged Institutions*²³. Sebbene l'approccio delle maggiorazioni abbia il pregio di essere coerente con il trattamento dei contratti derivati fuori bilancio, esso non fornisce alle banche incentivi adeguati, poiché la posizione comporterebbe comunque una maggiorazione, indipendentemente dall'entità delle garanzie aggiuntive. Inoltre, le maggiorazioni stabilite per i contratti derivati potrebbero non risultare appropriate per le posizioni in bilancio. L'approccio basato sugli scarti di garanzia, per contro, non imporrebbe un fattore di maggiorazione su una posizione con adeguate garanzie eccedenti. La determinazione della misura appropriata delle maggiorazioni o degli scarti di garanzia richiederebbe tuttavia una notevole ricerca empirica, in cui sarebbero determinanti le ipotesi assunte sia per il periodo effettivo di detenzione sia per la volatilità di prezzo. Il Comitato invita a formulare commenti sul metodo migliore da seguire.

(iii) *Disallineamenti di attività*

68. Quando l'attività di riferimento e l'attività sottostante di un derivato di credito non sono identiche – ossia quando vi è disallineamento di attività – l'efficacia della protezione può risultare ridotta. Il Comitato si è posto il problema se sia sufficiente richiedere clausole di inadempienza indiretta e un alto grado di correlazione fra i due strumenti. Esso è giunto alla conclusione che non esiste al momento una metodologia soddisfacente per assicurare (e dimostrare) che elevate correlazioni forniscono una copertura contro il rischio di disallineamento di attività. Di conseguenza, affinché il derivato di credito abbia un effetto di riduzione del coefficiente patrimoniale sull'obbligazione sottostante è necessario, a giudizio del Comitato, che l'attività di riferimento e quella sottostante siano state emesse dallo stesso

²³ Si veda la precedente nota 7.

obbligato, che l'attività di riferimento sia di rango pari o subordinato a quello dell'attività sottostante e che siano previste clausole di inadempienza indiretta.

2) *Grado di riduzione del rischio*

69. Il Comitato è consapevole del fatto che l'Accordo non coglie pienamente il grado di riduzione del rischio che può essere ottenuto mediante apposite tecniche di attenuazione. Nel vigente approccio basato sul principio di sostituzione, la ponderazione di rischio della garanzia reale o del garante sostituisce semplicemente quella dell'obbligato principale sottostante. Ad esempio, un prestito con una ponderazione del 100% garantito da una banca ottiene la medesima ponderazione di rischio del 20% prevista per la banca garante. Tuttavia, nell'esempio citato una banca subirebbe una perdita solo se tanto l'obbligato principale quanto il garante si rendessero inadempienti.

70. Su questa base, sarebbe forse più appropriato che la misura del requisito patrimoniale dipendesse dalla correlazione fra le probabilità di inadempienza dell'obbligato principale e quella della banca garante. Se l'inadempienza del garante si accompagnasse certamente a quella dell'obbligato, sarebbe allora appropriato l'attuale approccio basato sul principio di sostituzione. Se invece questa correlazione fosse molto debole, sarebbe giustificato un requisito patrimoniale inferiore a quello attualmente previsto. A questo riguardo, il Comitato ha considerato la possibilità di tener conto dell'effetto della probabilità congiunta di inadempienza, applicando un semplice fattore di riduzione al coefficiente patrimoniale attualmente risultante dalla sostituzione della ponderazione di rischio dell'obbligato sottostante con quella dello strumento di copertura. Un tale fattore dovrebbe essere fissato a un livello prudentemente basso.

71. Il Comitato concorda sulla logica di riconoscere i benefici di ciò che si configura essenzialmente come un effetto di riassicurazione e desidererebbe rafforzare gli incentivi a una corretta gestione dei rischi. Nondimeno, esso ha individuato vari punti problematici. In primo luogo, l'effetto della probabilità congiunta di inadempienza sopra descritto non è simmetrico; il fallimento della banca garante esporrebbe nuovamente la banca verso l'obbligato principale e quindi al rischio di una sua futura inadempienza. A questo riguardo, va notato che le banche spesso usano tecniche di attenuazione del rischio di credito per gestire le loro esposizioni di qualità più scadente, alle quali potrebbe senz'altro essere applicato un requisito patrimoniale maggiore del coefficiente standard dell'8%. In secondo luogo, un eventuale riconoscimento dell'effetto della probabilità di duplice inadempienza potrebbe accrescere le opportunità di arbitraggio prudenziale e non conciliarsi con l'approccio semplificato che il metodo standard dell'Accordo continua a seguire per differenziare il rischio di credito inerente agli obbligati sottostanti. In terzo luogo, poiché alcuni garanti possono presentare forti concentrazioni in una particolare forma di rischio, l'esperienza storica mostra che le correlazioni di inadempienza sono praticamente più elevate in periodi di rallentamento ciclico o settoriale. Infine, potrebbe non essere semplice calibrare appropriate misure di riduzione del rischio legate all'effetto della probabilità di duplice inadempienza senza dover ricorrere ai modelli per il rischio di credito.

72. I paragrafi precedenti hanno trattato le tecniche di attenuazione del rischio in termini generali. Il punto di equilibrio ricercato consiste nel dare dovuta considerazione all'effettiva riduzione del rischio, assicurando nel contempo che sia richiesta un'adeguata dotazione patrimoniale a fronte dei rischi residuali. Esiste un'ampia gamma di tecniche di attenuazione

del rischio, compresi i derivati di credito, le garanzie reali e la compensazione delle posizioni in bilancio. Sebbene ognuna sia in grado di ridurre il rischio di credito, diverso è il modo con cui ciascuna di esse permette a una banca di controllare i rischi residuali, come il rischio connesso con disallineamenti di scadenze (“roll-off risk”). Ciò implica che il grado di riconoscimento dell’attenuazione del rischio e il trattamento del rischio residuale possono dover differire fra i diversi prodotti. Il Comitato è interessato a ricevere commenti che individuino tali differenze.

3) *Garanzie reali, garanzie personali e compensazione di posizioni in bilancio*

73. Come indicato nella precedente sezione, l’Accordo del 1988 riconosceva in certa misura la riduzione del rischio di credito risultante dall’assunzione di garanzie reali e il rilascio di garanzie di terzi. Quando un’esposizione è assistita da garanzia reale in contante o in titoli emessi da amministrazioni centrali o da enti del settore pubblico di un paese dell’area OCSE o da una banca multilaterale di sviluppo, essa è soggetta alla ponderazione (bassa o nulla) abbinata alla garanzia reale stessa. Questo ambito alquanto ristretto di riconoscimento delle garanzie reali era stato considerato appropriato in considerazione delle differenti prassi seguite dalle banche nei vari paesi in materia di garanzie reali e delle diverse esperienze con riguardo alla stabilità di valore delle attività materiali e finanziarie portate a garanzia. Analogamente, le tipologie di garanzia personale ammesse attualmente dall’Accordo sono limitate a quelle rilasciate da: amministrazioni centrali o enti del settore pubblico di paesi OCSE; banche e società di intermediazione mobiliare con sede in paesi OCSE; banche di paesi non appartenenti all’area OCSE quando la transazione sottostante abbia una scadenza residua fino a un anno; banche multilaterali di sviluppo. Le esposizioni coperte da garanzie di tali organismi sono soggette alla ponderazione bassa o nulla assegnata a un credito diretto verso il garante. Nel caso di esposizioni coperte solo parzialmente da garanzie reali o personali, soltanto la parte coperta beneficia di una ponderazione ridotta.

74. Nel quadro della presente revisione dell’Accordo, il Comitato ha considerato se ed eventualmente come ampliare l’ambito delle garanzie personali e delle garanzie reali ammissibili. Esso propone di allargare la gamma dei garanti idonei a quelli soggetti a una ponderazione più bassa di quella dell’esposizione sottostante.

75. Il Comitato desidera fornire alle banche incentivi all’impiego di garanzie reali per ridurre il rischio di credito ove appropriato. Esso sta quindi considerando di estendere l’ambito delle garanzie reali ammissibili a tutte le attività finanziarie – non soltanto ai titoli negoziabili – che comportino una ponderazione di rischio minore di quella dell’esposizione sottostante, a condizione che la garanzia reale sia sorretta da un solido parere legale e abbia un valore di realizzo facilmente determinabile. Gli strumenti idonei a far parte del portafoglio di negoziazione potrebbero in genere soddisfare quest’ultima condizione. Le garanzie reali ammissibili potrebbero comprendere, ad esempio, partite in corso di ricezione di società con rating AAA/AA o flussi monetari associati a contratti su strumenti derivati. Il Comitato osserva che l’effetto di tale estensione potrebbe essere significativo. Esso invita a far pervenire commenti sull’allargamento della gamma di garanzie reali ammissibili a fini patrimoniali oltre al contante e ai titoli negoziabili ed è interessato in particolare a opinioni su come conciliare un maggior riconoscimento della riduzione del rischio con l’esigenza di contenere le preoccupazioni di ordine prudenziale.

76. Il Comitato ha anche deciso che, subordinatamente a certe condizioni, l'ambito della compensazione di posizioni in bilancio dovrebbe essere esteso a tutte le attività e passività nel portafoglio bancario. Prima di attuare ciò, il Comitato desidera tuttavia approfondire le implicazioni di questo approccio e considerarne l'applicazione alla luce delle altre tecniche di attenuazione del rischio sopra discusse.

77. Il Comitato invita a far pervenire commenti su questa materia, richiamando nuovamente l'attenzione soprattutto su come controbilanciare un maggior riconoscimento degli effetti di riduzione del rischio con adeguate regole prudenziali.

F. Trattamento degli altri rischi

1) Rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario

78. Il Comitato è consapevole della rilevanza del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario di alcune istituzioni. Di conseguenza, esso propone di definire un requisito patrimoniale a fronte di questa tipologia di rischio per le banche che presentino un'esposizione significativamente superiore alla media ("outliers"). A questo riguardo, il Comitato intende esaminare gli sviluppi nelle metodologie, cui si fa riferimento nella proposta contenuta nel documento dell'aprile 1993 sulla misurazione delle esposizioni bancarie al rischio di tasso d'interesse,²⁴ per individuare questo tipo di banche "anomale". Il Comitato invita gli operatori a formulare commenti su quali metodologie si possano sviluppare in proposito alla luce delle prassi correnti.

79. L'approccio che il Comitato sta considerando per individuare le banche "anomale" comprende anche la valutazione di fattori qualitativi, come l'adeguatezza del processo interno di gestione del rischio, e sarebbe quindi strettamente legato al secondo pilastro dello schema di regolamentazione del patrimonio. Il Comitato ritiene inoltre opportuno che si tenga conto dell'osservanza da parte delle banche di corrette prassi di gestione del rischio di tasso d'interesse, come quelle indicate dal Comitato nel 1997²⁵. A questo riguardo, esso riconosce che molte grandi banche si avvalgono di elaborate tecniche di misurazione del rischio di tasso d'interesse come parte integrante del loro processo di gestione del rischio. Alcune di esse utilizzano propri modelli interni di VAR o altri modelli per cogliere il rischio di tasso d'interesse sia nel portafoglio bancario sia in quello di negoziazione. Pur trattandosi di tecniche ben consolidate per la misurazione di questo tipo di rischio, il Comitato rileva che permangono questioni controverse a riguardo del processo di misurazione, come la quantificazione della durata finanziaria per la base permanente di depositi. Di conseguenza, esso ritiene che sia necessario un certo margine di discrezionalità a livello nazionale per la definizione delle banche "anomale" e la metodologia di calcolo del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario.

²⁴ *Misurazione dell'esposizione delle banche al rischio di tasso d'interesse (Measurement of Banks' Exposure to Interest Rate Risk)*, documento a fini di consultazione del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (aprile 1993).

²⁵ *Principi per la gestione del rischio di tasso d'interesse (Principles for the Management of Interest Rate Risk)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1997).

80. Vi sono anche altre importanti differenze, concernenti il rischio di tasso d'interesse, fra il portafoglio bancario e quello di negoziazione che richiederebbero di essere trattate esaurientemente. In linea di principio, entrambi gli approcci contenuti nell'Emendamento dell'Accordo riguardante i rischi di mercato (ossia l'approccio standard e quello basato sui modelli interni) potrebbero essere applicati anche al trattamento del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario.

81. Il Comitato ha intrapreso ulteriori lavori per determinare gli incentivi che deriverebbero alle banche da requisiti espliciti per il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario indipendentemente dal regime proposto, nonché l'impatto che qualsiasi modifica potrebbe avere sulle anomalie tra il portafoglio bancario e quello di negoziazione. Il Comitato chiede alle banche specifici commenti sul modo migliore di applicare e calibrare un coefficiente patrimoniale a fronte del rischio di tasso d'interesse per le banche con un'esposizione significativamente superiore alla media e su come definire tali istituzioni "anomale".

2) *Altri rischi*

82. Il Comitato riconosce l'importanza per le banche dei rischi diversi da quelli di credito e di mercato e ritiene che una rigorosa struttura di controlli sia essenziale ai fini di una loro prudente gestione e allo scopo di limitare l'esposizione a tali rischi; ulteriori passi sono tuttavia necessari per assicurare una sana gestione delle istituzioni bancarie. Gli approcci analitici per trattare questa ampia categoria di rischi sono attualmente in fase embrionale. Per esempio, la maggior parte delle banche ha iniziato solo di recente a elaborare uno schema destinato a misurare e monitorare esplicitamente il rischio operativo. Altre fattispecie di questa ampia categoria, come il rischio legale e di reputazione, rappresentano parimenti una sfida per i processi di gestione del rischio delle banche, essendo anch'esse difficili da quantificare.

83. Nonostante queste difficoltà, il Comitato ritiene tuttavia che tali rischi siano sufficientemente importanti per le banche da giustificare che esse dedichino le dovute risorse a quantificarne il livello e a includerli nella valutazione della loro adeguatezza patrimoniale complessiva. In una prospettiva di vigilanza, la crescente rilevanza di questa categoria di rischi ha indotto anche il Comitato a concludere che essi sono troppo importanti per non essere trattati separatamente nello schema di regolamentazione del patrimonio. Il Comitato propone pertanto di definire un esplicito requisito patrimoniale per gli altri rischi e sta studiando come ciò possa essere realizzato in pratica. Tuttavia, in mancanza di una prassi consolidata tra gli operatori, sarà difficile integrare il rischio operativo nello schema patrimoniale secondo modalità che riflettano effettivamente il grado di vulnerabilità. Il Comitato sollecita commenti sui vari approcci che permetterebbero di realizzare questo obiettivo.

84. Fra i possibili metodi per valutare la copertura patrimoniale a fronte dei rischi operativi, il Comitato ha individuato diverse opzioni, che vanno da un parametro semplice a varie tecniche di rappresentazione per modelli. Un parametro semplice potrebbe essere basato su una misura aggregata dell'attività della banca, come reddito lordo, proventi da commissioni, costi operativi, attività amministrative, attività totali corrette per le esposizioni fuori bilancio o una combinazione di tali misure. Questo parametro potrebbe essere tarato ancorandolo ai valori di bilancio. Particolare attenzione dovrà essere prestata alle possibilità

di arbitraggio prudenziale, a eventuali disincentivi che potrebbero scoraggiare un migliore controllo del rischio operativo e all’impatto patrimoniale per specifiche categorie di banche. Il Comitato invita a esprimere opinioni sul parametro da preferire.

85. Il Comitato è altresì consapevole del fatto che esistono altri possibili metodi per stabilire il patrimonio di vigilanza destinato alla copertura del rischio operativo. Una soluzione consisterebbe nel permettere alle istituzioni bancarie di far uso di modelli. Per questa opzione dovrebbero essere considerati con particolare riguardo la solidità del modello, la qualità dei dati, le prove di stress, la sensibilità del modello stesso a cambiamenti nelle variabili esogene e gli aspetti del rischio operativo non considerati (a seconda della qualità del modello, le autorità di vigilanza potrebbero comunque applicare un moltiplicatore o un altro fattore di aggiustamento ai risultati del modello). Il Comitato è del parere che attualmente solo pochissime banche, nella migliore delle ipotesi, abbiano un modello che risponda a questi criteri e che quindi tali modelli potrebbero essere usati soltanto in una fase successiva. Nondimeno, il Comitato invita le banche che ritengono di disporre di modelli ben funzionanti a riferire in merito.

86. Esiste una varietà di altri metodi usati dalle banche per l’allocazione del patrimonio a copertura del rischio operativo, che sembrano tuttavia difficili da impiegare attualmente per la determinazione del requisito patrimoniale di vigilanza. Si tratta, ad esempio, di misure basate sugli utili a rischio, la volatilità dei costi, le tecniche di valutazione per linee di attività comunemente in uso, il valore del marchio, il rischio comparato di un tipo di attività, le autovalutazioni non quantitative o gli eventi di perdita correlati a volumi di attività e confrontati con parametri di riferimento. Il Comitato invita le banche che usano tali metodi a formulare commenti.

87. Nel considerare i vari approcci alla definizione di un requisito patrimoniale per gli altri rischi, il Comitato è del parere che le autorità di vigilanza dovrebbero anche esprimere un giudizio qualitativo basato sulla loro valutazione dell’adeguatezza della struttura dei controlli di ciascuna istituzione. Nell’ambito di questo giudizio, le autorità di vigilanza dovranno tener conto della misura in cui le istituzioni valutano, misurano e controllano il rischio operativo²⁶.

G. Portafoglio di negoziazione

88. L’attuale Accordo presenta vari punti problematici, riconducibili alle differenze esistenti fra il portafoglio bancario e il portafoglio di negoziazione: i requisiti patrimoniali minimi per il rischio di credito sono stabiliti in contesti differenti per i due portafogli a causa di vari fattori, fra cui i diversi schemi di contabilizzazione e valutazione, l’orizzonte temporale assunto per il periodo di detenzione e le ponderazioni dei rischi. Per queste differenze, nel portafoglio di negoziazione i requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito sono potenzialmente più deboli per vari aspetti, incentivando le banche a effettuare arbitraggi prudenziali fra i due portafogli. Pertanto, alla luce delle proposte di emendamento

²⁶ A questo riguardo, le autorità di vigilanza dovrebbero anche considerare l’applicazione di requisiti patrimoniali aggiuntivi, per esempio per le banche esposte a rilevanti rischi di regolamento valutario. Il Comitato pubblicherà prossimamente un documento a fini di consultazione dal titolo *Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions*.

dei requisiti patrimoniali per il portafoglio bancario, il Comitato riesaminerà il trattamento delle posizioni nel portafoglio di negoziazione per assicurarne la coerenza e per ridurre gli incentivi ad arbitraggi prudenziali. D'altro canto, esso riconosce che la diversità nelle posizioni di questo portafoglio costituisce anch'essa un problema, dal momento che l'Accordo non tiene conto delle differenze nella liquidità dei vari strumenti. Per questa ragione, il Comitato considererà anche l'esigenza di un trattamento differenziato (interno, prudenziale, regolamentare) per le posizioni nel portafoglio di negoziazione che presentino solo un grado di liquidità moderato.

89. Come osservato nei rapporti del Comitato sulle istituzioni ad elevato grado di leva finanziaria²⁷, dati gli ampi e crescenti volumi di mercato, il trattamento di vigilanza delle operazioni pronti contro termine (in acquisto) nel portafoglio di negoziazione rappresenta anch'esso un argomento di specifico interesse. Al fine di considerare il potenziale rischio di controparte delle operazioni pronti contro termine, il Comitato propone di stabilire adeguati requisiti patrimoniali che riflettano la volatilità di prezzo dei titoli sottostanti e la frequenza con cui le posizioni sono valutate ai prezzi correnti di mercato. Questi requisiti devono essere coerenti con le regole di valutazione delle garanzie reali discusse nell'Allegato 2, Sezione E di questo documento. In aggiunta a questa proposta, il Comitato considererà ulteriori modi per dar seguito alle altre raccomandazioni contenute nei rapporti sulle istituzioni con elevata leva finanziaria.

²⁷ Si veda la precedente nota 7.

Allegato 3: Secondo pilastro – Controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale

1. Questa sezione riconosce esplicitamente il controllo prudenziale quale parte integrante dello schema di regolamentazione del patrimonio. Il processo di controllo prudenziale non deve essere considerato un elemento discrezionale, quanto piuttosto un complemento fondamentale sia dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori sia della disciplina di mercato. La finalità del controllo della situazione e della strategia patrimoniale di una banca da parte delle autorità di vigilanza è quella di assicurarne la coerenza con il profilo di rischio complessivo e di permettere un intervento tempestivo delle autorità stesse qualora la strategia patrimoniale non garantisca una copertura sufficiente dei rischi. Inoltre, le autorità di vigilanza accertano il rispetto delle norme prudenziali minime da parte della banca.

2. Il processo di controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale di una banca si basa su quattro principi complementari, illustrati in dettaglio di seguito:

- le autorità di vigilanza si attendono che le banche operino con un patrimonio superiore ai coefficienti minimi obbligatori; esse dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di mantenere una dotazione patrimoniale superiore al minimo;
- le banche dovrebbero disporre di un procedimento interno per determinare l’adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio, nonché di una strategia volta al mantenimento dei livelli di patrimonializzazione;
- le autorità di vigilanza dovrebbero esaminare e valutare il processo interno di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale e la connessa strategia, nonché il rispetto dei coefficienti patrimoniali obbligatori;
- le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio scenda al disotto di livelli prudenti.

A. Patrimonio superiore ai minimi obbligatori

3. Le autorità di vigilanza considerano i coefficienti patrimoniali obbligatori previsti dall’Accordo come requisiti minimi e si attendono che le banche abbiano una dotazione patrimoniale superiore a tali requisiti minimi, in misura appropriata al livello della loro esposizione al rischio. Per la determinazione del livello appropriato, le banche e le rispettive autorità di vigilanza devono prendere in considerazione una serie di fattori, tra cui:

- esperienza e qualità del management e del personale con funzioni chiave;
- propensione al rischio della banca e precedenti storici nella gestione del rischio;
- natura dei mercati nei quali opera la banca;
- qualità, affidabilità e volatilità degli utili;
- qualità del patrimonio e possibilità di accedere a nuovo capitale;

- diversificazione degli attivi e concentrazione dei rischi;
- profilo delle passività e della liquidità;
- complessità della struttura legale e organizzativa;
- adeguatezza dei sistemi di gestione e controllo dei rischi;
- azione di supporto e controllo fornita dagli azionisti;
- grado di controllo esercitato da altre autorità di vigilanza.

Queste considerazioni implicano che il margine appropriato al disopra dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori varia da banca a banca.

4. Nel valutare l'adeguatezza patrimoniale, e quindi la misura in cui una banca dovrebbe operare con un patrimonio superiore ai requisiti minimi obbligatori, le banche e le autorità di vigilanza devono tener conto degli effetti congiunturali e del generale contesto macroeconomico. Nell'ambito di questo processo di valutazione le banche dovrebbero effettuare rigorose simulazioni di stress al fine di individuare eventi o cambiamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero avere effetti negativi, nonché valutare la propria capacità di farvi fronte. Queste simulazioni dovrebbero considerare anche l'impatto di scenari "worst case".

5. Nel quadro di tale processo le banche devono essere in grado di dimostrare la fondatezza degli obiettivi in termini di patrimonio definiti al proprio interno; le autorità di vigilanza dovrebbero esaminare, valutare e stabilire la compatibilità di questi obiettivi con il profilo di rischio complessivo della banca e il contesto operativo del momento. Inoltre, nel valutare l'adeguatezza patrimoniale complessiva di una banca, le autorità di vigilanza dovranno tenere conto della posizione relativa dell'istituzione nei mercati finanziari nazionali e internazionali e del rischio che essa possa essere all'origine di un'instabilità sistemica. Esse dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di mantenere una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori.

B. Valutazione interna dell'adeguatezza patrimoniale

6. Il Comitato riconosce che l'adeguatezza patrimoniale in rapporto al rischio economico è condizione necessaria per la solidità nel lungo periodo di un'istituzione finanziaria. Pertanto, oltre al rispetto dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori, come notato in precedenza, è essenziale che ciascuna istituzione effettui una valutazione critica della propria adeguatezza patrimoniale e delle future esigenze patrimoniali in funzione del proprio profilo di rischio e della connessa strategia.

7. La maggior parte delle banche ben gestite ha messo a punto procedure e tecniche interne per l'analisi e la valutazione delle proprie esigenze patrimoniali. Pur non essendovi consenso all'interno del settore bancario sulla metodologia migliore da impiegare per tale valutazione, la tendenza verso pratiche corrette appare chiara. In misura crescente, le grandi banche sono impegnate nell'elaborazione di metodi per una valutazione sistematica e rigorosa dell'adeguatezza patrimoniale, prendendo in considerazione fattori di rischio qualitativi e quantitativi. Alcune includono nell'analisi le metodologie di allocazione del capitale

frequentemente utilizzate per la determinazione delle condizioni di prezzo e la misurazione della performance di diversi settori o linee di prodotto; tali metodologie incorporano spesso diversi tipi di misurazioni basate sulla volatilità comprendenti una previsione di perdite impreviste, accanto a misurazioni del rischio più soggettive. Inoltre, mentre alcune banche considerano i modelli formali come un elemento per la valutazione delle proprie esigenze patrimoniali presenti e future e della struttura patrimoniale, le decisioni sul livello effettivo e sulla struttura del patrimonio continuano a essere frutto di valutazioni soggettive basate, ad esempio, su aspettative prudenziali implicite o esplicite, analisi comparative di gruppo, aspettative di mercato e altri fattori qualitativi.

8. Come osservato in precedenza, le norme in materia di prassi corretta sono in continua evoluzione; le banche dovrebbero disporre, quantomeno, di una metodologia interna di allocazione del capitale credibile e chiaramente definita. Per le banche con un maggior grado di sofisticatezza, tale metodologia assumerà probabilmente la forma di un modello interno di allocazione del capitale, che determina l'adeguatezza patrimoniale secondo una ragionevole definizione di solidità, ad esempio come probabilità di insolvenza predefinita. Qualsiasi metodologia utilizzata dovrebbe riadeguare, se necessario, i requisiti patrimoniali interni per tener conto di tutte le operazioni significative, compresa la cartolarizzazione, e di eventuali cambiamenti nel contesto economico. Ciò consentirà di garantire che le istituzioni con profili di rischio complessivo relativamente più elevato mantengano un livello patrimoniale adeguato. Tale processo dovrebbe svolgersi sotto la supervisione del management responsabile della determinazione dei coefficienti patrimoniali fissati come obiettivo e della relativa strategia. Questi punti sono illustrati più ampiamente di seguito.

9. Nell'ambito del processo di valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, le banche dovrebbero essere in grado di individuare e valutare i rischi a fronte dell'insieme delle loro attività al fine di stabilire se i livelli di patrimonializzazione sono adeguati. Tale processo dovrebbe a) differenziare in maniera adeguata le diverse categorie di esposizione al rischio; b) fornire un quadro completo del profilo di rischio del portafoglio bancario di un'istituzione e individuare eventuali concentrazioni del rischio di credito; c) individuare la dinamica del portafoglio, ad esempio se nel tempo i crediti di minore qualità siano cresciuti significativamente in percentuale dell'intero portafoglio; d) includere controlli per garantire l'obiettività e la coerenza della procedura interna di valutazione dei rischi; e) fornire analisi o riscontri a sostegno dell'accuratezza e adeguatezza della procedura di misurazione del rischio.

10. Sempre nel quadro di questo processo, le banche dovrebbero essere anche in grado di tener conto delle modifiche del proprio profilo di rischio riconducibili, ad esempio, a nuovi prodotti, a un aumento dei volumi, a cambiamenti nelle concentrazioni e/o nel contesto aziendale/macroeconomico globale. Inoltre, esse dovrebbero effettuare simulazioni di stress esaurienti e rigorose al fine di individuare eventi o mutamenti nelle condizioni di mercato che potrebbero avere ricadute negative e valutare la propria capacità di farvi fronte. Le banche dovrebbero anche poter dimostrare che la metodologia impiegata per la valutazione della propria adeguatezza patrimoniale è concettualmente fondata, che i parametri utilizzati sono di buona qualità, e i risultati plausibili. Esse potrebbero utilizzare, ad esempio, analisi di sensibilità delle variabili chiave e analisi comparative di gruppo per la valutazione della propria metodologia.

C. Processo di controllo prudenziale

11. Le autorità di vigilanza effettuano già ora un esame e una valutazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche mediante una o più tecniche. Gli organi di vigilanza di tutti i paesi membri del Comitato di Basilea controllano il rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi obbligatori e si incontrano periodicamente con i dirigenti delle banche per discutere l'evoluzione finanziaria e altri sviluppi in atto, nonché la strategia patrimoniale, la struttura del capitale e i connessi obiettivi. Le autorità valutano l'adeguatezza patrimoniale mediante ispezioni o controlli cartolari, prendendo in considerazione una serie di fattori di rischio qualitativi ed esaminando il lavoro dei revisori interni ed esterni. Molte autorità organizzano incontri con revisori interni ed esterni e analizzano i loro rapporti. Alcune prendono anche in considerazione requisiti patrimoniali supplementari, come indici di leva finanziaria oppure soglie di intervento specifiche di una banca.

12. Nei casi in cui le banche si avvalgano di nuovi metodi analitici per valutare la propria adeguatezza patrimoniale e per definire obiettivi patrimoniali interni, le autorità di vigilanza potrebbero incorporarli nei propri programmi generali di vigilanza. Al fine di utilizzare efficacemente queste procedure analitiche, le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di un metodo per analizzare le valutazioni interne dell'adeguatezza patrimoniale effettuate dalle singole banche e discutere gli obiettivi patrimoniali prefissati. Esse dovrebbero esaminare la valutazione effettuata dalle banche del loro profilo di rischio, informarsi sulle stime che le stesse fanno delle proprie esigenze patrimoniali connesse con attività o mercati nuovi e determinare l'incidenza sotto il profilo patrimoniale di operazioni quali la cartolarizzazione di crediti commerciali. Nell'effettuare questo esame, le autorità di vigilanza dovrebbero fare ricorso a incontri periodici con il management delle banche, ai rapporti da queste predisposti sui risultati delle valutazioni interne dell'adeguatezza patrimoniale e/o alle relazioni dei revisori interni ed esterni. Inoltre, esse dovrebbero verificare se la metodologia utilizzata dalla banca offra un trattamento coerente per rischi simili tra vari prodotti e/o linee operative e se incorpori prontamente eventuali modifiche nel profilo di rischio della banca. Le autorità di vigilanza dovrebbero anche valutare la fondatezza della metodologia della banca, esaminando la documentazione tecnica fornita, i risultati delle analisi di sensibilità e delle simulazioni di stress e la loro rispondenza alle strategie patrimoniali. Esse dovrebbero parimenti considerare se il grado di sofisticatezza delle metodologie e delle simulazioni di stress utilizzate dalla banca sia commisurato ai tipi di attività in cui questa è impegnata. Infine, nel valutare l'approccio della banca, le autorità di vigilanza dovrebbero vagliare altri fattori rilevanti, come il rispetto da parte della banca di principi contabili e di valutazione corretti, la qualità delle informazioni trasmesse al management, i sistemi di aggregazione dei rischi e delle attività operative e la reattività della banca all'insorgere di nuovi rischi o a modifiche degli stessi.

13. Un simile programma di vigilanza ha evidentemente notevoli implicazioni in termini di risorse per la maggior parte delle autorità di vigilanza, e può essere necessario valutare i profili quantitativi e qualitativi del personale addetto all'espletamento di tale compito. Inoltre, è necessario che le autorità di vigilanza cooperino strettamente per valutare il profilo di rischio delle banche attive a livello internazionale e per assicurare una coerenza globale degli standard prudenziali tra i vari paesi.

D. Intervento delle autorità di vigilanza

14. Una finalità importante del controllo prudenziale delle misure del patrimonio di vigilanza di una banca e del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale è quella di individuare con la massima tempestività possibile il rischio di una grave erosione della sua situazione patrimoniale. In tutti i paesi membri del Comitato le autorità di vigilanza cercano di intervenire al momento opportuno nelle situazioni in cui il patrimonio di una banca diminuisce in rapporto ai rischi. La necessità di interventi precoci nasce dalla natura relativamente illiquida della maggior parte degli attivi bancari e dalle limitate possibilità a disposizione delle banche per la raccolta di capitali in tempi brevi. Tuttavia, le autorità di vigilanza si adoperano affinché le forze di mercato operino adeguatamente senza reagire in modo eccessivo agli interventi prudenziali. Inoltre, il Comitato riconosce che spetta in via primaria ai dirigenti e agli azionisti delle banche gestire i rischi in maniera prudente e assumere iniziative per affrontare i problemi al loro insorgere e che la vigilanza, in quanto tale, non è un sostituto di un'efficace gestione aziendale.

15. Il tipo di intervento delle autorità di vigilanza per affrontare i problemi delle banche è stabilito dalla legge, dalle politiche nazionali, da analisi caso per caso o da una combinazione di questi elementi. Alcuni sistemi di vigilanza sono incentrati primariamente sul monitoraggio informale dei coefficienti patrimoniali obbligatori. Altri si affidano sia a misure del patrimonio di vigilanza sia ad altre valutazioni prudenziali dei rischi per identificare potenziali banche problematiche. La maggior parte delle autorità di vigilanza si avvale in larga misura della "moral suasion" per incoraggiare le banche a migliorare la propria situazione patrimoniale e a correggere debolezze di fondo nei sistemi interni di controllo e di gestione dei rischi. In alcuni sistemi i coefficienti patrimoniali rappresentano la soglia per l'intervento delle autorità, che può arrivare fino alla chiusura di una banca. Tali soglie di intervento possono essere fissate al disopra dei coefficienti minimi obbligatori, ma non si tratta di una regola frequente.

16. Tutte le autorità di vigilanza dovrebbero disporre di un sistema per individuare le banche i cui i livelli patrimoniali scendono al punto da porne in discussione la capacità di affrontare normali perturbazioni nell'attività, e per intervenire conseguentemente. Le autorità di vigilanza in genere concordano sulla necessità che vi siano incentivi per le banche a mantenere più elevati livelli patrimoniali, senza peraltro che questi possano sostituirsi a rigorosi sistemi di gestione del rischio e di controlli interni.

E. Lavori futuri sul processo di controllo prudenziale

17. Il Comitato proseguirà la propria azione volta a rafforzare il processo di controllo prudenziale. Esso studierà, ad esempio, il modo migliore di affrontare la questione delle risorse e la possibilità di sviluppare programmi di lavoro e norme prudenziali. I lavori futuri potranno anche comprendere un ulteriore dibattito sulle diverse tecniche di vigilanza attualmente utilizzate dalle autorità, unitamente all'impegno di rafforzare i metodi già in uso e di svilupparne nuovi.

18. Come punto di partenza per ulteriori approfondimenti, il Comitato sta attualmente svolgendo un'indagine presso i paesi membri sugli approcci regolamentari e di vigilanza in uso per valutare l'adeguatezza patrimoniale, nonché sulle tecniche impiegate dalle banche per tale valutazione. Sulla base dei risultati dell'indagine e del processo di consultazione con gli operatori del settore e le altre autorità di vigilanza, il Comitato intende elaborare linee guida

dettagliate sui principi esposti in questa sezione. In particolare, le aree suscettibili di ulteriore approfondimento, a giudizio del Comitato, sono riportate di seguito.

- Più precisa individuazione dei fattori specifici di cui tener conto nel valutare il profilo di rischio complessivo e l'adeguatezza patrimoniale. Tra i fattori da considerare vanno inclusi i rischi di credito, di mercato, operativo e di altro tipo (ad esempio, il rischio di concentrazione) e le relative procedure di gestione. Vi potrebbero essere anche comprese le caratteristiche delle singole banche che, in base all'esperienza delle autorità di vigilanza, presentano maggiori probabilità di tensioni sul patrimonio, come una crescita molto rapida o un'espansione verso mercati geograficamente remoti o altamente innovativi. Inoltre, andrebbero presi in considerazione fattori collegati al rischio paese, quali l'affidabilità dell'informazione fornita in base alle regole contabili del paese in questione, la qualità del controllo prudenziale e le condizioni macroeconomiche.
- Studio di approcci che permettano di correlare più direttamente il profilo di rischio di una banca al suo patrimonio, sulla base dei risultati dell'indagine e sui processi di consultazione del Comitato, nonché sulle metodologie di vigilanza esistenti. A tal proposito, il Comitato osserva che alcune banche hanno iniziato a sviluppare procedure interne per definire il profilo di rischio e valutare le esigenze patrimoniali. Tali procedure hanno rilevanza per le autorità sia nell'analizzare l'approccio adottato dalla banca per determinare il suo livello patrimoniale sia, possibilmente, al fine di potenziare gli esistenti metodi prudenziali.
- Descrizione dei vari metodi che le autorità di vigilanza possono utilizzare per incoraggiare le banche a mantenere una dotazione patrimoniale superiore ai livelli minimi e per intervenire quando i livelli patrimoniali diminuiscono. Questo lavoro dovrebbe basarsi su uno studio approfondito delle tecniche utilizzate dalle autorità di vigilanza, risultanti dalle indagini condotte sugli approcci regolamentari e di vigilanza.
- Eventuale impiego, come strumento facoltativo a disposizione delle autorità di vigilanza, di un semplice coefficiente patrimoniale supplementare, calcolato ad esempio come rapporto fra il patrimonio di base e le attività corrette per le posizioni fuori bilancio oppure, in alternativa, i ricavi operativi. L'impiego di un coefficiente così facilmente determinabile per un margine di copertura minimo può rivelarsi utile in considerazione dell'inevitabile imprecisione delle misure contabili di insolvenza di una banca e più in generale del rischio di portafoglio. Questa imprecisione è ulteriormente accentuata dalla possibilità di arbitraggio prudenziale insita in qualsiasi regolamentazione di vigilanza, che si adatta sempre con un certo ritardo all'evoluzione nelle prassi di mercato.

19. Un obiettivo importante dei futuri lavori del Comitato è l'enunciazione di chiari principi per il processo di controllo prudenziale e l'indicazione di una gamma di approcci tra i quali le autorità di vigilanza possano scegliere. Il Comitato ritiene opportuno offrire una simile scelta, così da rendere conto delle diverse tipologie di banche e attività esistenti, sia a livello nazionale che internazionale. Al tempo stesso, il Comitato rileva che il controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale dovrebbe essere parte integrante dell'approccio complessivo di vigilanza di un paese e dovrebbe utilizzare e integrare i metodi e le tecniche in uso in quel paese.

Allegato 4: Terzo pilastro – Disciplina di mercato

1. Per valutare l'adeguatezza patrimoniale di una banca gli operatori devono disporre di informazioni sulla sua struttura patrimoniale e sul suo profilo di rischio. Pertanto, il Comitato considera importante l'informativa al pubblico sui livelli patrimoniali, l'esposizione al rischio e l'adeguatezza patrimoniale affinché la disciplina di mercato raggiunga livelli significativi. Tale informativa dovrebbe avere almeno una cadenza annuale, o frequenza maggiore se opportuno.

A. Struttura patrimoniale

2. Le banche dovrebbero pubblicare informazioni sintetiche sulla propria struttura patrimoniale, comprese le componenti del patrimonio e le principali caratteristiche degli strumenti patrimoniali, in particolare nel caso di strumenti innovativi, complessi e ibridi. Esse dovrebbero comunicare anche dati relativi alle riserve a fronte di perdite su crediti e di altre perdite potenziali. L'informativa dovrebbe fornire un quadro chiaro della capacità della banca di assorbire eventuali perdite e comprendere tutte le condizioni che meritano particolare attenzione nell'analisi della sua consistenza patrimoniale: scadenze, grado di prelazione, accantonamenti, differimento di interessi o dividendi, utilizzo di strutture ad hoc (SPV) e caratteristiche dei prodotti derivati incorporati negli strumenti ibridi di capitale.

3. Le banche dovrebbero rendere pubblici gli elementi che compongono il patrimonio previsti dall'Accordo, tra cui l'ammontare del patrimonio di classe 1 e classe 2 ed eventualmente di classe 3.

4. Le banche dovrebbero rendere note le politiche contabili adottate, in particolare per la valutazione delle attività e delle passività, per gli accantonamenti e per la rilevazione dei componenti di reddito. Queste informazioni sono d'importanza fondamentale per consentire agli utilizzatori dei bilanci di valutare e confrontare la qualità del patrimonio di una banca.

B. Esposizioni al rischio

5. Data la dinamicità dei mercati finanziari nei quali operano le banche e gli effetti della crescente competizione globale e dell'innovazione tecnologica, il profilo di rischio di una banca può mutare molto rapidamente. Di conseguenza, i fruitori dell'informazione finanziaria hanno bisogno che la quantificazione dell'esposizione al rischio rimanga significativa nel tempo e rifletta accuratamente la reattività ai mutamenti nelle condizioni di fondo dei mercati.

6. Le banche dovrebbero rendere pubbliche informazioni di tipo qualitativo e quantitativo sulle proprie esposizioni al rischio. Questo tipo di informativa, insieme a quella sulla situazione patrimoniale, consente di valutare la capacità di una banca di mantenersi solvibile anche in situazioni di stress. La trasparenza del profilo di rischio di una banca, vale a dire i rischi inerenti alle attività in bilancio e fuori bilancio in un dato momento e la propensione al rischio, forniscono informazioni sulla stabilità della sua situazione finanziaria e la sensibilità degli utili ai cambiamenti nelle condizioni di mercato.

7. Per ciascuna area di rischio le banche dovrebbero fornire sufficienti dati qualitativi (ad esempio, sulle strategie di gestione) e quantitativi (sulle singole posizioni) per aiutare i fruitori delle informazioni a comprendere la natura e le dimensioni delle esposizioni al rischio. Inoltre, dovrebbero essere forniti raffronti con i dati degli anni precedenti per offrire agli utilizzatori degli schemi di bilancio un quadro dell'evoluzione tendenziale delle esposizioni.

8. Indicazioni più dettagliate sulle informazioni quantitative e qualitative da pubblicare in relazione alle diverse aree di rischio sono riportate nel rapporto del Comitato *Rafforzamento della trasparenza bancaria*²⁸.

C. Adeguatezza patrimoniale

9. Le banche dovrebbero rendere pubblici i loro coefficienti patrimoniali a fronte dei rischi, calcolati secondo la metodologia prescritta dall'Accordo ed eventuali altri requisiti patrimoniali obbligatori o prudenziali che sono tenute a rispettare. Tali informazioni dovrebbero essere sufficientemente dettagliate da consentire ai fruitori di valutare se il patrimonio disponibile è adeguato a coprire i rischi di credito, di mercato e gli altri rischi.

10. Le banche dovrebbero diffondere informazioni di tipo qualitativo sulle proprie procedure interne di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale. Tale informativa aiuterà gli operatori a giudicare come la gestione dell'adeguatezza patrimoniale di una banca si ricollegli ad altri procedimenti di gestione del rischio e di valutarne la capacità di far fronte a una volatilità futura.

D. Lavori futuri

11. L'informativa al pubblico cui si fa riferimento in questo Allegato è stata per la maggior parte oggetto di raccomandazioni che il Comitato ha già formulato in precedenti pubblicazioni²⁹. Esso ha ora allo studio diversi progetti che gli permetteranno di elaborare criteri guida più dettagliati in relazione all'informativa al pubblico sull'adeguatezza patrimoniale. Tali lavori comprendono proposte presentate di recente sul trattamento contabile dei crediti e la connessa informativa, nonché sulle informazioni riguardanti le attività di negoziazione e in strumenti derivati³⁰. Inoltre, il Comitato sta conducendo interviste con gli operatori ed esaminando l'attuale prassi informativa di grandi banche attive a livello internazionale.

²⁸ Si veda la precedente nota 10.

²⁹ Si veda in particolare il rapporto *Rafforzamento della trasparenza bancaria (Enhancing Bank Transparency)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (settembre 1998).

³⁰ *Linee guida concernenti il trattamento dei crediti, l'informativa sul rischio di credito e le problematiche connesse, (Sound Practices for Loan Accounting, Credit Risk Disclosure and Related Matters)*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (ottobre 1998); *Recommendations for Public Disclosure of Trading and Derivatives Activities of Banks and Securities Firms*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e International Organisation of Securities Commissions (febbraio 1999).

12. Sulla base di questi lavori, e dei commenti ricevuti su questa e su varie altre proposte, il Comitato intende pubblicare criteri guida più dettagliati entro l'anno in corso. Tali raccomandazioni verteranno sull'informativa al pubblico necessaria a rafforzare il ruolo della disciplina di mercato nel promuovere l'adeguatezza patrimoniale delle banche. Si attendono commenti sulle aree in cui un miglioramento dell'informativa pubblica sarebbe di maggiore utilità per le banche e per gli altri operatori.